Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 137 del 13 giugno 1988 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 giugno 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 51

LEGGE 17 maggio 1988, n. **198.**

Adesione dell'Italia all'accordo istitutivo della Banca di sviluppo dei Caraibi, adottato a Kingston, Giamaica, il 18 ottobre 1969, e successivi emendamenti e risoluzioni, e loro esecuzione.

SOMMARIO

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 17 maggio 1988, n. 198.

Adesione dell'Italia all'accordo istitutivo della Banca di sviluppo dei Caraibi, adottato a Kingston, Giamaica, il 18 ottobre 1969, e successivi emendamenti e risoluzioni, e loro esecuzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'accordo istitutivo della Banca di sviluppo dei Caraibi, adottato a Kingston, Giamaica, il 18 ottobre 1969, e successivi emendamenti e risoluzioni.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti indicati all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità agli articoli 63 e 58 dell'accordo e alla risoluzione n. 3 del 1985 adottata dal Consiglio dei governatori della Banca il 15 maggio 1985.

Art. 3.

1. La quota di sottoscrizione italiana al capitale della Banca è fissata in dollari USA correnti 37.638.059, di cui il 77,16 per cento costituisce capitale a chiamata ed il 22,84 per cento costituisce capitale da corrispondersi in sei rate annuali, di cui la prima pari al 20 per cento del totale e le successive pari ciascuna al 16 per cento del totale, negli anni 1986, 1987, 1988, 1989, 1990 e 1991.

2. Il contributo dell'Italia al Fondo speciale di sviluppo della Banca è fissato in L. 31.412.787.000 da versarsi in tre rate annuali dal 1986 al 1988, di cui la prima rata di L. 15.706.393.500 e le altre due di L. 7.853.196.750.

Art. 4.

1. La Banca di sviluppo dei Caraibi, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'accordo di cui all'articolo 1, comunicherà con il Ministero del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, paragrafo 1, dell'accordo medesimo.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in complessive lire 43.446 milioni, per il periodo 1987-1991, di cui lire 12.477 milioni per il 1987, lire 24.954 milioni per il 1988, lire 2.005 milioni per il 1989 e lire 2.005 milioni per il 1990, si provvede per il 1987 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Partecipazione a fondi e banche nazionali ed internazionali», e per gli anni 1988, 1989 e 1990 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al detto capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando il suddetto accantonamento.

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge in rapporto a sfavorevoli variazioni del corso di cambio sarà provveduto, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AGREEMENT ESTABLISHING THE CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK

The Contracting Parties

CONSCIOUS of the need to accelerate the economic development of States and Territories of the Caribbean and to improve the standards of living of their peoples;

RECOGNIZING the resolve of these States and Territories to intensify economic co-operation and promote economic integration in the Caribbean;

AWARE of the desire of other countries outside the region to contribute to the economic development of the region;

CONSIDERING that such regional economic development urgently requires the mobilization of additional financial and other resources; and

CONVINCED that the establishment of a regional financial institution with the broadest possible participation will facilitate the achievement of these ends;

HEREBY AGREE AS FOLLOWS

INTRODUCTORY ARTICLE

The Caribbean Development Bank (hereinafter called the "Bank") is hereby established and shall be governed by the following

ARTICLES OF AGREEMENT:

CHAPTER I

PURPOSE, FUNCTIONS AND PARTICIPATION

ARTICLE 1

PURPOSE

The purpose of the Bank shall be to contribute to the harmonious economic growth and development of the member countries in the Caribbean (hereinafter called the "region") and to promote economic co-operation and integration among them, having special and urgent regard to the needs of the less developed members of the region.

ARTICLE 2

FUNCTIONS

1 To carry out its purpose, the Bank shall have the following functions:

(a) to assist regional members in the co-ordination of their development programmes with a view to achieving better utilization of their resources, making their economies more complementary, and promoting the orderly expansion of their international trade, in particular intra-regional trade;

(b) to mobilize within and outside the region additional financial resources for the development of the region;

(c) to finance projects and programmes contributing to the development of the region or any of the regional members;

(d) to provide appropriate technical assistance to its regional members, particularly by undertaking or commissioning pre-investment surveys and by assisting in the identification and preparation of project proposals;

(e) to promote public and private investment in development projects by, among other means, aiding financial institutions in the region and supporting the establishment of consortia;

(f) to co-operate and assist in other regional efforts designed to promote regional and locally controlled financial institutions and a regional market for credit and savings;

(g) to stimulate and encourage the development of capital markets within the region, and

(h) to undertake or promote such other activities as may advance its purpose.

2. The Bank shall, where appropriate, co-operate with national, regional or international organizations or other entities concerned with the development of the region.

ARTICLE 3

MEMBERSHIP

1. Membership in the Bank shall be open to:

   (a) States and Territories of the region; and

   (b) non-regional States which are members of the United Nations or of any of its specialized agencies or of the International Atomic Energy Agency.

2. The States and Territories listed in Annex A to this Agreement the Governments of which sign this Agreement in accordance with paragraph 1 of Article 62 and ratify or accept it in accordance with paragraph 1 of Article 63 shall become members of the Bank.

3. States and Territories eligible for membership under paragraph 1 of this Article which do not become members in accordance with paragraph 2 of this Article may be admitted to membership on such terms and conditions as the Bank may determine by a vote of not less than two-thirds of the total number of the governors representing nor less than three-fourths of the total voting power of the members, and on acceding to this Agreement in accordance with paragraph 2 of Article 63.

4. For the purposes of Articles 26, 32 and 65 the last four Territories listed in Category A of Annex A to this Agreement shall be considered as a single member of the Bank.

ARTICLE 4

PARTICIPATION OF NON-MEMBERS

The Bank shall encourage and facilitate the fullest co-operation and participation in its activities of other regional or non-regional States which are members of the United Nations or any of its specialized agencies or of the International Atomic Energy Agency and which may further its purpose, and shall take such measures as it may deem appropriate under the provisions of this Agreement to promote such co-operation and participation.

CHAPTER II

CAPITAL AND OTHER RESOURCES

ARTICLE 5

AUTHORIZED CAPITAL

1. The authorized capital stock of the Bank shall be the equivalent of fifty million dollars ($50,000,000) in terms of United States dollars of the weight and fineness in effect on 1st September, 1969.[1] The authorized capital stock shall be divided into ten thousand (10,000) shares with a par value of five thousand dollars ($5,000) each, which shall be available for subscription only by members in accordance with the provisions of Article 6.[2]

2. The original authorized capital stock shall be divided into paid-up shares and callable shares. Shares having an aggregate par value equivalent to twenty-five million dollars ($25,000,000) shall be paid-up shares;[3] and shares having an aggregate par value equivalent to twenty-five million dollars ($25,000,000) shall be callable shares.[4]

3. The authorized capital stock may be increased by the Board of Governors at such time and on such terms and conditions as it may determine by a vote of not less than two-thirds of

N.B. Notes 1—4 at Annex C.

the total number of the governors representing not less than three-fourths of the total voting power of the members.

4. In this Agreement the expression "dollar" means a United States dollar of the value specified in paragraph 1 of this Article.

ARTICLE 6

SUBSCRIPTION OF SHARES

1. Each member shall subscribe to shares of the capital stock of the Bank. Each subscription to the original authorized capital stock shall be for paid-up and callable shares in equal parts. The initial number of shares to be subscribed by those States and Territories which become members in accordance with paragraph 2 of Article 3 shall be as set forth in Annex A to this Agreement which shall form an integral part thereof. The initial number of shares to be subscribed by those States and Territories which are admitted to membership in accordance with paragraph 3 of Article 3 shall be determined by the Board of Governors in accordance with that paragraph.

2. The authorized capital stock of the Bank shall at all times be held or be available for subscription in the following manner:

(a) not less than sixty (60) per cent by regional members; and

(b) not more than forty (40) per cent by other members.

3. In case of an increase in the authorized capital stock, each member shall have a right to subscribe, on such terms and conditions as the Board of Governors shall determine, to a proportion of the increase of stock equivalent to the proportion which its stock previously subscribed bears to the total subscribed capital stock immediately before such increase, provided, however, that this provision shall not apply in respect of any increase or portion of an increase in the authorized capital stock which is intended solely to give effect to determinations of the Board of Governors under paragraphs 1 and 4 of this Article. No member shall be obligated to subscribe to any part of an increase in capital stock.

4. Subject to the provisions of paragraph 2 of this Article, the Board of Governors may, at the request of a member, increase the subscription of such member on such terms and conditions as the Board may determine. The Board of Governors shall pay special regard to the request of any regional member having less than five (5) per cent of the subscribed capital stock to increase its subscription.

5. Shares initially subscribed by those States and Territories which become members in accordance with paragraph 2 of Article 3 shall be issued at par. Other shares shall be issued at par unless the Board of Governors by a vote of not less than two-thirds of the total number of the governors representing not less than three-fourths of the total voting power of the members decides in special circumstances to issue them on other terms.

6. Shares shall not be pledged or encumbered in any manner whatsoever. They shall not be transferable except to the Bank.

7 Liability of the members on shares shall be limited to the unpaid portion of their issue price.

8. Except as provided in paragraph 7 of this Article, no member shall be liable, by reason of its membership, for obligations of the Bank.

ARTICLE 7

PAYMENT OF SUBSCRIPTIONS

1. Payment of the amount due in respect of paid-up shares initially subscribed by a State or Territory which becomes a member in accordance with paragraph 2 of Article 3 shall be made in six (6) instalments. The first instalment shall equal 20 per cent of that amount and the remaining five instalments shall each equal 16 per cent of that amount. The first instalment shall be paid by each member not later than 90 days after entry into force of this Agreement or on or before the date of deposit of its instrument of ratification or acceptance in accordance with Article 63, whichever is the later. The second instalment shall be paid not later than one (1) year from the entry into force of this Agreement. The remaining four instalments shall each be paid successively not later than one (1) year from the date on which the preceding instalment becomes payable.

2. Of each instalment of an initial subscription payable under paragraph 1 of this Article by a State or Territory which becomes a member pursuant to paragraph 2 of Article 3:

(a) fifty (50) per cent shall be paid in gold or in a convertible currency which is freely and effectively useable in the operations of the Bank or in a currency which is freely and fully convertible into such a currency, provided that if the currency of that member meets either of such requirements, such payment shall be made in the currency of that member; and

(b) fifty (50) per cent shall be paid in the currency of that member, subject to the provisions of paragraph 5 of this Article.

3. Each payment of a member in its own or another currency shall be in such amount as the Bank, after such consultation with the International Monetary Fund as it may consider necessary and utilizing the par value, if any, established with the International Monetary Fund, shall determine to be equivalent to the full value in terms of dollars of the portion of the subscription being paid. The first instalment payable pursuant to paragraph 1 of this Article shall be in such amount as that member considers appropriate in accordance with this paragraph, but shall be subject to such adjustment, to be effected within ninety (90) days of the date on which such payment was due, as the Bank shall determine to be necessary to constitute the full dollar equivalent of such payment.

4. Subject to the provisions of paragraphs 6 and 7 of this Article relating to callable shares, payment of other subscriptions in respect of original authorized shares and of increases in the capital stock of the Bank shall be made at such times and in gold or in such currencies as the Board of Governors shall determine and the Board may determine with the agreement of all members that different proportions of such capital be paid up by different members.

5. The Bank shall accept from a member, in place of any part of the member's currency paid or to be paid by the member under paragraph 2(b) of this Article or under paragraph 1 of Article 24 in respect of payments under paragraph 2(b) of this Article, provided such currency is not required by the Bank for the conduct of its operations, promissory notes or other obligations issued by the Government of the member or by the depository designated by the member pursuant to Article 37. Such notes or other obligations shall be non-negotiable, non-interest bearing, and payable at their par value upon demand. Subject to paragraph 5 of Article 23, demand for payment of such notes or other obligations shall be made only as and when the funds are required by the Bank for the conduct of its operations, provided, however, that a member which has issued such promissory notes or other obligations may at the request of the Bank convert any of them into interest-bearing notes or into cash to be invested in government securities of that member. Demands upon such notes or obligations shall, as far as practicable over reasonable periods of time, be uniform in percentage of all such notes and obligations. Notwithstanding the issuance or acceptance of a note or other obligation by the Bank, the obligation of the member under paragraph 2(b) of this Article and under Article 24 shall subsist.

6. Callable shares shall be subject to call only as and when required by the Bank to meet its obligations incurred pursuant to sub-paragraphs (b) and (d) of Article 13 on borrowings of funds for inclusion in its ordinary capital resources or on guarantees chargeable to such resources. Such calls on unpaid subscriptions shall be uniform in percentage on all callable shares.

7. Payment of calls referred to in paragraph 6 of this Article may be made at the option of the member in gold, convertible currency or in the currency required to discharge the obligations of the Bank for the purpose of which the call is made.

8. The Bank shall determine the place for any payment under this Article, provided that until the inaugural meeting of the Board of Governors the payment of the first instalment referred to in paragraph 1 of this Article shall be made to the Government of Barbados as Trustee of the Bank.

ARTICLE 8

SPECIAL FUNDS

1. A special fund to be known as the Special Development Fund is hereby established into which the Bank may receive contributions or loans. The Special Development Fund may be used to make or guarantee loans of high developmental priority, with longer maturities, longer deferred commencement of repayment and lower interest rates than those determined by the Bank for its ordinary operations. The Bank shall, as soon as practicable, adopt rules and regulations for the administration and use of the Special Development Fund.

2. The Bank may establish, or be entrusted with the administration of, other special funds which are designed to serve its purpose and fall within its functions. It shall adopt such special rules and regulations as may be required for the establishment, administration and use of the resources of each special fund.

3. Subject to the provisions of paragraph 1 of this Article relating to the Special Development Fund, the terms and conditions upon which the Bank may receive contributions or loans for special funds, including the Special Development Fund, shall be such as may be agreed upon between the Bank and the contributor or lender, and special funds may be used in any manner and on any terms and conditions not inconsistent with the purpose and functions of the Bank or with any agreement relating to such funds.

4. No allocation may be made to the Special Development Fund provided for in paragraph 1 of this Article or to any other special fund from the paid-up capital or reserve of the Bank or from funds borrowed by the Bank for inclusion in its ordinary capital resources.

5. The rules and regulations relating to any special fund shall be consistent with the provisions of this Agreement except those which expressly apply only to ordinary operations of the Bank. Where such rules and regulations do not apply, special funds shall be governed by the provisions of this Agreement.

ARTICLE 9

ORDINARY CAPITAL RESOURCES AND SPECIAL FUNDS RESOURCES

1. The resources of the Bank shall consist of ordinary capital resources and special funds resources.

2. In this Agreement, the expression "ordinary capital resources" includes the following:

(a) authorized capital stock of the Bank subscribed pursuant to Article 6;

(b) funds borrowed by the Bank to which the commitment to calls provided for in paragraph 6 of Article 7 is applicable;

(c) funds received in repayment of loans or guarantees made with the resources referred to in sub-paragraphs (a) and (b) of this paragraph;

(d) income derived from loans made from the aforementioned funds or from guarantees to which the commitment to calls provided for in paragraph 6 of Article 7 is applicable; and

(e) any other funds or income received by the Bank which do not form part of any special funds resources.

3. In this Agreement, the expression "special funds resources" refers to the resources of any special fund and includes the following:

(a) resources initially contributed to any special fund;

(b) funds accepted by the Bank for inclusion in any special fund;

(c) funds repaid in respect of loans or guarantees financed from the resources of any special fund which, under the rules and regulations of the Bank governing that special fund, are received by such special fund;

(d) income derived from operations of the Bank in which any of the aforementioned resources or funds are used or committed if, under the rules and regulations of the Bank governing the special fund concerned, that income accrues to such special fund; and

(e) any other resources placed at the disposal of any special fund.

CHAPTER III

OPERATIONS

ARTICLE 10

USE OF RESOURCES

The resources and facilities of the Bank shall be used exclusively to further the purpose and carry out the functions set forth, respectively, in Articles 1 and 2 of this Agreement.

ARTICLE 11

ORDINARY AND SPECIAL OPERATIONS

1. The operations of the Bank shall consist of ordinary operations and special operations.

2. Ordinary operations shall be those financed from the ordinary capital resources of the Bank.

3. Special operations shall be those financed from special funds resources.

ARTICLE 12

SEPARATION OF OPERATIONS

1. The ordinary capital resources of the Bank shall at all times and in all respects be held,

used, committed, invested or otherwise disposed of, entirely separate from special funds resources. Each special fund, its resources and accounts shall be kept entirely separate from other special funds, their resources and accounts.

2. The ordinary capital resources of the Bank shall not be charged with, or used to discharge, losses or liabilities arising out of operations or other activities of any special fund. Special funds resources appertaining to any special fund shall not be charged with, or used to discharge, losses or liabilities arising out of operations or other activities of the Bank financed from its ordinary capital resources or from resources appertaining to any other special fund.

3. In the operations and other activities of any special fund, the liability of the Bank shall be limited to the resources appertaining to that special fund which are at the disposal of the Bank.

4. The financial statements of the Bank shall show the ordinary operations and the special operations of the Bank separately. Expenses appertaining to ordinary operations shall be charged to the ordinary capital resources of the Bank. Expenses appertaining directly to special operations shall be charged to the special funds resources. Any other expenses shall be charged as the Bank shall determine.

5. The Bank shall adopt such other rules and regulations as may be required to ensure the effective separation of the two types of its operations.

ARTICLE 13

RECIPIENTS AND METHODS OF ORDINARY OPERATIONS

In its ordinary operations, the Bank may provide or facilitate financing for any regional member or any political subdivision or any agency thereof, or any other entity or enterprise in the public or private sector operating in the territory of such member, as well as for international or regional agencies or other entities concerned with the economic development of the region. The Bank may carry out such operations in any of the following ways:

(a) by making or participating in direct loans with its unimpaired paid-up capital and, except as provided in Article 18, with its reserves and undistributed surplus;

(b) by making or participating in direct loans with funds raised by the Bank in capital markets or borrowed or otherwise acquired by the Bank for inclusion in its ordinary capital resources;

(c) by investment of the funds referred to in paragraphs (a) and (b) of this Article in the equity capital of an entity or enterprise, provided, however, that no such investment shall be made until after the Board of Governors, by a vote of not less than two-thirds of the total number of governors representing not less than three-fourths of the total voting power of the members, shall have determined that the Bank is in a position to begin such type of operations; or

(d) by guaranteeing, whether as primary or secondary obligor, in whole or in part, loans for economic development.

ARTICLE 14

LIMITATIONS ON OPERATIONS

1. The total amount outstanding of loans, equity investments and guarantees made by the Bank in its ordinary operations shall not at any time exceed the total amount of its unimpaired subscribed capital, reserves and surplus and any other funds included in its ordinary capital resources, exclusive of the special reserve provided for in Article 18 and other reserves not available for ordinary operations.

2. The total amount outstanding in respect of the special operations of the Bank relating to any special fund shall not at any time exceed the total amount of the unimpaired resources appertaining to that special fund.

3. In the case of funds invested in equity capital out of the ordinary capital resources of the Bank, the total amount invested shall not at any time exceed ten (10) per cent of the aggregate amount of the unimpaired paid-up capital stock of the Bank actually paid up at any given time together with the reserves and surplus included in its ordinary capital resources, exclusive of the special reserve provided for in Article 18.

4. The amount of any equity investment shall not exceed such percentage of the equity capital of the entity or enterprise concerned as the Board of Directors shall from time to time or in each specific case determine to be appropriate. The Bank shall not seek to obtain by such an investment a controlling interest in the entity or enterprise concerned, except where necessary to safeguard the investment of the Bank.

ARTICLE 15

OPERATING PRINCIPLES

Subject to the provisions of this Agreement, the operations of the Bank shall be conducted in accordance with the following principles:

(a) The operations of the Bank shall provide principally for the financing of specific projects, including those forming part of a national, sub-regional or regional development programme. They may, however, include loans to, or guarantees of loans made to, national development banks or other suitable financial institutions, in order that the latter may finance development projects on terms approved by the Bank where the individual financing requirements of such projects are not, in the opinion of the Bank, large enough to warrant the direct supervision of the Bank.

(b) The Bank shall not finance any undertaking in the territory of a member if that member objects to such financing.

(c) Before a loan or guarantee is granted, the applicant shall have submitted an adequate loan or guarantee proposal and the President of the Bank shall have presented to the Board of Directors a written report regarding the proposal together with his recommendations on the basis of a staff study.

(d) In considering an application for a loan or guarantee, the Bank shall pay due regard to the ability of the borrower to obtain financing elsewhere on terms and conditions that the Bank considers reasonable for the recipient.

(e) In making or guaranteeing a loan, the Bank shall pay due regard to the prospects that the borrower and its guarantor, if any, will be in a position to meet their obligations under the loan contract.

(f) In making or guaranteeing a loan, the rate of interest, other charges and the schedule for repayment of principal shall be such as are, in the opinion of the Bank, appropriate for the loan concerned.

(g) In guaranteeing a loan made by other investors, or in under-writing the sale of securities, the Bank shall receive suitable compensation for its risk.

(h) The proceeds of financing in the ordinary operations of the Bank shall normally be used only for procurement, in territories of members, of goods and services produced in those territories. In special cases the Board of Directors may, however, determine

the circumstances in which the procurement of goods and services may be permitted elsewhere, giving particular consideration wherever practicable to procurement of goods and services produced in the territory of countries which have contributed substantially to the resources of the Bank.

(i) In procuring services, and in facilitating financing for entities or enterprises in the private sector, the Bank shall pay due regard to the need to develop and strengthen undertakings, entities and skills of individuals belonging to the region.

(j) In the case of a direct loan made by the Bank, the borrower shall be permitted by the Bank to draw its funds only to meet expenditures in connection with the project as they are actually incurred.

(k) The Bank shall take the necessary measures to ensure that the proceeds of any loan made, guaranteed, or participated in by the Bank are used only for the purposes for which the loan was granted and with due regard to considerations of economy and efficiency.

(l) The Bank shall pay due regard to the desirability of a reasonable distribution of the benefits from its operations among the members in the region.

(m) The Bank shall seek to maintain reasonable diversification in its investments in equity capital.

(n) The Bank may provide financing to meet either external or local expenditures in respect of a project being assisted, provided that in its ordinary operations the Bank shall provide financing for local expenditures in the territory in which the project is located only in exceptional circumstances and not exceeding a reasonable proportion of the total of such expenditures, or in circumstances where such financing may be provided with local currency restricted under paragraph 2 of Article 23.

(o) The Bank shall be guided by sound development banking principles in its operations.

ARTICLE 16

TERMS AND CONDITIONS FOR DIRECT LOANS AND GUARANTEES

1. In the case of direct loans made or participated in or loans guaranteed by the Bank, the contract shall establish the terms and conditions for the loan or guarantee concerned, including those relating to payment of principal, interest and other charges, maturities, and dates of payment in respect of the loan, or the fees and other charges in respect of the guarantee, respectively.

2. Subject in the case of special operations to any rules and regulations or other arrangements relating thereto, the contract relating to a loan made or guaranteed by the Bank shall specify the currency or currencies to be used in making repayments to the Bank, or stipulate that repayments shall be made in the currency or currencies loaned, or make other appropriate provision for the currency or currencies of repayment. At the option of the borrower, however, such repayments may be made in gold or, subject to the agreement of the Bank, in any convertible currency. The contract may also provide that the amount of repayments to the Bank shall be equivalent, in terms of a currency specified for that purpose by the Bank, to the value of those repayments on the date or dates on which the loan was disbursed.

3. Where the recipient of a loan or guarantee of a loan is not itself a member, the Bank may, when it deems it advisable, make it a condition of the contract that the member in whose territory the project concerned is to be carried out, or a public agency of that member acceptable to the Bank, guarantee the repayment of the principal and the payment of interest and other charges on the loan in accordance with the terms thereof.

ARTICLE 17

COMMISSION AND FEES

1. The Bank shall determine the rate and any other terms and conditions of the commission to be charged in connection with direct loans made or participated in as part of its ordinary operations. This commission shall be computed on the amount outstanding on each loan or participation and shall be at the rate of not less than one (1) per cent per annum in the first five (5) years of the operations of the Bank. At the end of this period, the rate of commission may be set at such level as the Bank considers appropriate in the light of the level of the reserves of the Bank.

2. In guaranteeing a loan as part of its ordinary operations, the Bank shall, in addition to any other charges, require a guarantee fee, at a rate determined by the Board of Directors, payable periodically on the amount of the loan outstanding.

3. Other charges of the Bank in its ordinary operations, and any commission, fees or other charges in its special operations, shall be determined by the Board of Directors.

ARTICLE 18

SPECIAL RESERVE

The amount of commissions and guarantee fees received by the Bank pursuant to Article 17 of this Agreement shall be set aside as a special reserve which shall be kept for meeting liabilities of the Bank. The special reserve shall be held in such liquid form as the Board of Directors may decide, provided that whenever it is in the interest of the Bank the special reserve may be invested in the securities of the region.

ARTICLE 19

METHODS OF MEETING LIABILITIES OF THE BANK

1. Whenever necessary to meet contractual payments of interest, other charges or amortization on borrowings of the Bank in its ordinary operations, or to meet its liabilities with respect to similar payments in respect of loans guaranteed by it, chargeable to its ordinary capital resources, the Bank may call an appropriate amount of callable shares in accordance with paragraph 6 of Article

2. If the subscribed callable capital stock of the Bank shall be entirely called pursuant to paragraph 6 of Article 7, the Bank may, if necessary for the purpose specified in paragraph 1 of this Article, use or exchange the currency of any member without restriction, including any restriction imposed pursuant to paragraph 2 of Article 23.

CHAPTER IV

BORROWING AND OTHER MISCELLANEOUS POWERS

ARTICLE 20

GENERAL POWERS

In addition to the powers provided elsewhere in this Agreement, the Bank shall have the power to:

(a) borrow funds in the territories of members or elsewhere, and in this connection to furnish such collateral or other security therefor as the Bank shall determine, provided always that:

(i) before making a sale of its obligations in a country, the Bank shall seek the approval of the competent authorities of that country;

(ii) where the obligations of the Bank are to be denominated in the currency of a member, the Bank shall have obtained the approval of the competent authorities of that member;

(iii) the Bank shall obtain the approval of the competent authorities referred to in sub-paragraphs (i) and (ii) of this paragraph that the proceeds may be exchanged for any other currency without restriction; and

(iv) before determining whether to sell its obligations in a particular country, the Bank shall consider the amount of previous borrowing, if any, in that country, the amount of previous borrowings in other countries, and the possible availability of funds in such other countries and shall give due regard to the general principle that its borrowings should, as far as possible, be diversified as to the country of borrowing;

(b) buy and sell securities the Bank has issued or guaranteed or in which it has invested, provided always that it shall have obtained the approval of the competent authorities of the country where the securities are to be bought or sold;

(c) guarantee securities in which it has invested, in order to facilitate their sale;

(d) underwrite, or participate in the underwriting of, securities issued by any enterprise or entity for purposes consistent with the purpose and functions of the Bank;

(e) invest or deposit funds, not needed in its operations, in the territories of members or of substantial contributors to the resources of the Bank, in such obligations or institutions of members or substantial contributors, or nationals thereof, as it may determine, except where the Board of Directors by a vote of not less than three-fourths of the total voting power of the members determines otherwise;

(f) assist regional members in matters relating to the foreign placement of official loans;

(g) borrow from Governments, their political sub-divisions and instrumentalities, and international organizations, on such terms and conditions as may be agreed upon between the Bank and the lender;

(h) provide technical assistance which serves its purpose and comes within its functions, and where expenditures incurred in furnishing such services are not reimbursable, charge the income of the Bank therewith; and

(i) exercise such other powers and adopt such rules and regulations as may be necessary or appropriate in furtherance of its purpose and functions and consistent with the provisions of this Agreement.

ARTICLE 21

NOTICE TO BE PLACED ON SECURITIES

Every security issued or guaranteed by the Bank shall include a statement to the effect that it is not an obligation of any Government, unless it is in fact the obligation of a particular Government, in which case it shall so state.

CHAPTER V

CURRENCIES

ARTICLE 22

VALUATION OF CURRENCIES AND DETERMINATION OF CONVERTIBILITY

Whenever the Bank considers it necessary under this Agreement:

(a) to value any currency in terms of another currency or of gold; or

(b) to determine whether any currency is convertible;
such valuation or determination, as the case may be, shall be reasonably made by the Bank after consultation with the International Monetary Fund.

ARTICLE 23

USE OF CURRENCIES

1. The currency of any member held by the Bank as part of its ordinary capital resources, however acquired, may be used by the Bank or by any recipient from the Bank, without restriction by that member, to make payments for expenditures within, or for goods and services produced in, the territory of that member.

2. Members may not maintain or impose any restrictions on the holding or use by the Bank or by any recipient from the Bank, for payments in any country, of gold or any currency received by the Bank and included in its ordinary capital resources; except that a regional member may, after consultation with and subject to periodic review by the Bank, restrict, in whole or in part, to expenditure in the territory of that member the use of its currency paid in as, or derived as repayments of principal from, currency of the member paid pursuant to paragraph 2(b) of Article

3. The use of any currency received and held by the Bank as part of its special funds resources shall be governed by the rules, regulations and agreements pertaining thereto and made by virtue of the provisions of Article 8.

4 Gold or currencies held by the Bank may not be used by the Bank to purchase currencies of members or non-members except with the approval of the member or members whose currencies are involved, but may be so used without such approval:

(i) in order to meet the obligations of the Bank in the ordinary course of its business; or

(ii) if the currency to be used for such purchase is the currency of a member received by the Bank as a payment on account of the subscription of another member; or

(iii) pursuant to a decision of the Board of Directors by a vote of the Directors representing not less than two-thirds of the total voting power of the members.

5. Nothing in this Agreement shall preclude the Bank from using the currency of any member for administrative expenses incurred by the Bank in the territory of that member.

ARTICLE 24

MAINTENANCE OF VALUE OF THE CURRENCY HOLDINGS OF THE BANK

1 Whenever the par value in the International Monetary Fund of the currency of a member is reduced or the foreign exchange value of such currency has, in the opinion of the Bank, depreciated to a significant extent within its territories, that member shall pay to the Bank within a reasonable time an additional amount of its currency sufficient to maintain the value as of the time of subscription of the amount of such currency which is held or subsequently received by the Bank (whether or not any such currency is held in the form of notes or other obligations issued pursuant to paragraph 5 of Article 7) and consisting of, or derived as repayments of principal from, currency originally paid to the Bank by such member pursuant to paragraph 2(a) or paragraph 2(b) of Article 7, or any additional currency paid pursuant to the provisions of the present paragraph: provided, however, that, to the extent that the Bank shall, in its opinion, have received from any borrower of such currency, or from any guarantor, amounts paid solely as a result of such reduction in par value or of such depreciation, the Bank shall *pro tanto* relieve that member of its obligations under the present paragraph.

2. Whenever the par value of the currency of a member is increased, the Bank shall pay to that member within a reasonable time an amount of such currency equal to the increase in the value of that amount of the member's currency held or subsequently received by the Bank to which paragraph 1 of this Article would be applicable; provided, however, that the Bank shall not be obligated to make such payment to the extent that the benefit of any such increase in par value shall have been passed on by the Bank to any borrower or guarantor as a corollary of the obligation of either to make increased payments to the Bank in case of a decrease in the par value of such currency.

3. The provisions of the preceding two paragraphs may be waived or deemed inoperative by the Bank when a uniform change in the par values of the currencies of all its members is made by the International Monetary Fund.

4. Amounts paid by a member pursuant to the provisions of paragraph 1 of this Article to maintain the value of any of its currency shall be useable and convertible to the same extent as the original currency in respect of which such amounts are paid.

5 In the case of a member whose currency does not have a par value established with the International Monetary Fund, the initial value of such currency in terms of dollars shall be as determined by the Bank pursuant to paragraph 3 of Article 7, or otherwise, for purposes of payments by such member on account of its subscription. The Bank may, from time to time thereafter, make a similar determination with respect to the value in terms of dollars of such currency. For the purposes of the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article, the value so determined from time to time shall be treated as if it were the par value of such currency.

CHAPTER VI

ORGANIZATION AND MANAGEMENT

ARTICLE 25

STRUCTURE

The Bank shall have a Board of Governors, a Board of Directors, a President, a Vice-President and such other officers and staff as may be considered necessary.

ARTICLE 26

BOARD OF GOVERNORS: COMPOSITION

1. Each member shall be represented on the Board of Governors and shall appoint one governor and one alternate. Each governor and alternate shall serve at the pleasure of the appointing member. No alternate may vote except in the absence of his principal. At each annual meeting, the Board of Governors shall elect one of the governors as Chairman who shall hold office until the election of the next Chairman.

2. Governors and alternates shall serve as such without remuneration from the Bank, but the Bank may pay them reasonable expenses incurred in attending meetings.

ARTICLE 27

BOARD OF GOVERNORS: POWERS

1. All the powers of the Bank shall be vested in the Board of Governors.

2. The Board of Governors may delegate to the Board of Directors any or all its powers, except the power to:

(a) admit new members and determine the conditions of their admission;

(b) increase or decrease the authorized capital stock of the Bank;

(c) suspend a member;

(d) decide appeals from decisions regarding the interpretation or application of this Agreement made by the Board of Directors;

(e) authorize the conclusion of general agreements for co-operation with Governments and with other international organizations;

(f) elect the directors and the President of the Bank;

(g) determine the remuneration of the directors and their alternates;

(h) determine the reserves and the distribution of the net profits of the Bank;

(i) amend this Agreement;

(j) decide to terminate the operations of the Bank and to distribute its assets;

(k) select external auditors to certify the general balance sheet and the statement of profit and loss of the Bank and to select such other experts as may be necessary to examine and report on the general management of the Bank;

(l) approve, after reviewing the report of the external auditors, the general balance sheet and statements of profit and loss of the Bank; and

(m) exercise such other powers as are expressly assigned to the Board of Governors in this Agreement.

3. The Board of Governors shall retain full power to exercise authority over any matter delegated to the Board of Directors in accordance with paragraph 2 of this Article.

ARTICLE 28

BOARD OF GOVERNORS: PROCEDURE

1. The Board of Governors shall hold an annual meeting and such other meetings as may be provided for by the Board of Governors or called by the Board of Directors. Meetings of the Board of Governors other than the annual meeting shall be called by the Board of Directors whenever requested by a majority of the members of the Bank.

2. A majority of the total number of the governors shall constitute a quorum for any meeting of the Board of Governors, provided such majority represents not less than two-thirds of the total voting power of the members.

3. The Board of Governors may by regulation establish a procedure whereby the Board of Directors, when the latter deems such action advisable, may obtain a vote of the governors on a specific question without calling a meeting of the Board of Governors.

4. The Board of Governors may establish such subsidiary bodies as may be necessary or appropriate for the conduct of the business of the Bank.

ARTICLE 29

BOARD OF DIRECTORS: COMPOSITION

1. (a) The Board of Directors shall be composed of seven (7) members of whom:

(i) five (5) shall be selected by the governors representing regional members; and
(ii) two (2) shall be selected by the governors representing non-regional members.[5]

(b) When other States or Territories become members, the Board of Governors may, by a vote of not less than two-thirds of the total number of the governors representing not less than three-fourths of the total voting power of the members, increase the total number of directors.

(c) The directors shall be selected in accordance with rules of procedure to be adopted by the Board of Governors by a vote of not less than two-thirds of the total number of the governors representing not less than three-fourths of the total voting power of the members. The said rules shall give effect to the principles relating to regional directors set out in Part I of Annex B to this Agreement. Until such rules have been adopted, the directors shall be selected in accordance with Part II of the said Annex B.[6]

2. Directors shall be persons of high competence in economic and financial matters and shall be selected with due regard to the principle of equitable geographical distribution.

3. Each director shall appoint an alternate with full power to act for him when he is not present.

4. Directors shall hold office for a term of two (2) years and shall be eligible for selection for a further term or terms of office. They shall continue in office until their successors shall have been selected and assumed office. If the office of a director becomes vacant before the expiration of his term of office the vacancy shall be filled by a new director who shall be selected by the governors representing the members who selected his predecessor and he shall hold office for the remainder of the term of office of his predecessor.

Note:

5. On April 21, 1972, the Board of Governors increased the number of directors to ten (10) and the number of regional directors to eight (8) and on August 20, 1976, the Board of Governors increased the number of directors to eleven (11) and the number of regional directors to nine (9). On August 28, 1981, the Board of Governors increased the number of directors to twelve (12) and the number of regional directors to ten (10) and on May 11, 1983, the Board of Governors increased the number of directors to thirteen (13) and the number of non-regional directors to three (3).

6. On April 21, 1972, the Board of Governors adopted the Rules of Procedure for the Selection of Directors which are set out in the Addendum to Annex B to this Agreement.

ARTICLE 30

BOARD OF DIRECTORS: POWERS

The Board of Directors shall be responsible for the direction of the general operations of the Bank and, for this purpose, shall, in addition to the powers assigned to it expressly in this Agreement, exercise all the powers delegated to it by the Board of Governors, and in particular:

(a) prepare the work of the Board of Governors;

(b) in conformity with the general directions of the Board of Governors, take decisions concerning loans, guarantees, investments in equity capital, borrowing by the Bank, furnishing of technical assistance, and other operations of the Bank;

(c) submit the accounts for each financial year to the Board of Governors at each annual meeting; and

(d) approve the budget of the Bank.

ARTICLE 31

BOARD OF DIRECTORS: PROCEDURE

1. The Board of Directors shall normally function at the principal office of the Bank and shall meet as often as the business of the Bank may require.

2. A majority of the directors shall constitute a quorum for any meeting of the Board of Directors, provided that such majority represents not less than two-thirds of the total voting power of the members.

3. The Board of Governors shall adopt regulations under which a member may send a representative to attend any meeting of the Board of Directors when a matter particularly affecting that member is under consideration.

ARTICLE 32

VOTING

1. Each member shall have 150 votes plus one additional vote for each share of capital stock held by it.

2. In voting in the Board of Governors, each governor shall be entitled to cast the votes of the members he repersents. Except as otherwise expressly provided in this Agreement, all matters before the Board of Governors shall be determined by a majority of the voting power of the members represented at the meeting.

3. In voting in the Board of Directors, each director shall be entitled to case the number of votes of the member or members whose votes counted towards his selection, which votes must be cast as a unit. Except as otherwise expressly provided in this Agreement, all matters before the Board of Directors shall be determined by a majority of the voting power of the members represented at the meeting.

ARTICLE 33

THE PRESIDENT

1. The Board of Governors, by a vote of not less than two-thirds of the total number of

the governors representing not less than three-fourths of the total voting power of the members, shall elect a President of the Bank. The President, while holding office, shall not be a governor or a director or an alternate for either.

2. The term of office of the President shall be for such period not exceeding five (5) years as the Board of Governors may determine. He may be re-elected. He shall, however, cease to hold office when the Board of Governors so decides by a vote of not less than two-thirds of the total number of the governors representing not less than three-fourths of the total voting power of the members.

3. The President shall be Chairman of the Board of Directors but shall have no right to vote, except to vote in case of an equal division. He may participate in meetings of the Board of Governors but shall not vote.

4. The President shall be chief executive officer of the Bank and shall conduct, under the direction of the Board of Directors, the current business of the Bank. He shall be responsible for the organization, appointment and dismissal of the officers and the staff, subject to the general control of the Board of Directors.

5. The President and the Vice-President shall be persons possessing extensive experience in matters relating to finance and development in the public or private sector.

6. In appointing the officers and staff, the President shall, subject to the paramount importance of securing the highest standards of efficiency and technical competence, pay due regard to the recruitment of personnel on as equitable a geographical basis as possible.

ARTICLE 34

THE VICE-PRESIDENT

1. A Vice-President shall be appointed by the Board of Directors on the recommendation of the President. The Vice-President shall hold office for such term, exercise such authority and perform such functions in the administration of the Bank as may be determined by the Board of Directors. In the absence or incapacity of the President, or while that office is vacant, the Vice-President shall exercise the authority and perform the functions of the President.

2. The Vice-President may participate in meetings of the Board of Directors but shall have no vote at such meetings, except that the Vice-President shall cast the deciding vote when acting in place of the President.

ARTICLE 35

INTERNATIONAL CHARACTER OF THE BANK: PROHIBITION OF POLITICAL ACTIVITY

1. The Bank shall not accept loans or assistance that may in any way prejudice or otherwise alter its purpose or functions.

2. The Bank, its President, Vice-President, officers and staff shall not interfere in the political affairs of any member, nor shall they be influenced in their decisions by the political character of the member concerned. Only economic considerations relevant to the purpose and functions of the Bank shall be brought to bear upon their decisions. Such considerations shall be weighed impartially in order to achieve and carry out the purpose and functions of the Bank.

3. The President, Vice-President, officers and staff of the Bank, in the discharge of their offices, owe their duty entirely to the Bank and to no other authority. Each member of the Bank shall respect the international character of this duty and shall refrain from all attempts to influence any of them in the discharge of their duties.

ARTICLE 36

OFFICE OF THE BANK

1. The principal office of the Bank shall be located in Barbados.

2. The Bank may establish agencies or branch offices elswehere.

ARTICLE 37

CHANNEL OF COMMUNICATIONS, DEPOSITORIES

1. Each member shall designate an appropriate official entity with which the Bank may communicate in connection with any matter arising under this Agreement.

2. Each member shall designate its central bank, or such other institution as may be agreed upon with the Bank, as a depository with which the Bank may keep any of its holdings of the currency of that member as well as other assets of the Bank.

ARTICLE 38

OFFICIAL LANGUAGE AND REPORTS

1. The official language of the Bank shall be English.

2. The Bank shall transmit to members an Annual Report containing an audited statement of its accounts and shall publish such Report. It shall also transmit quarterly to its members a summary statement of its financial position and a profit and loss statement showing the results of its operations.

3. The Bank may also publish such other reports as it deems desirable in the carrying out of its purpose and functions. Such reports shall be transmitted to the members of the Bank.

4. The accounts of the Bank shall be audited by external auditors of high international standing selected by the Board of Governors.

ARTICLE 39

ALLOCATION OF NET INCOME

1. The Board of Governors shall determine at least annually the disposition of the net income of the Bank arising from its ordinary operations and what portion thereof, if any, shall be allocated, after making provision for reserves or other purposes, to surplus, and what portion, if any, shall, notwithstanding the provisions of Article 12, be allocated to any special fund, including the Special Development Fund, or distributed to the members.

2. The Board of Governors shall determine at least annually the disposition of the net income of the Bank arising from its special operations, subject to any rules or regulations governing each special fund and any agreement relating thereto.

3. Any distribution of net income under paragraph 1 of this Article shall be made to each member in the proportion which the total payments made by that member under paragraph 2(a) of Article 7 and the average amount of loans outstanding during the year made out of currency corresponding to its subscription under paragraph 2(b) of Article 7 bears to the total of such amounts for all members.

4. Payments shall be made in such manner and in such currency as the Board of Governors shall determine.

CHAPTER VII

WITHDRAWAL AND SUSPENSION OF MEMBERS: TEMPORARY SUSPENSION AND TERMINATION OF OPERATIONS OF THE BANK

ARTICLE 40

WITHDRAWAL

1. Any member may withdraw from the Bank at any time by delivering a notice in writing to the Bank at its principal office.

2. Withdrawal by a member shall become effective, and its membership shall cease, on the date specified in its notice, but in no event less than six (6) months after the date that notice has been received by the Bank. However, at any time before the withdrawal becomes effective, the member may notify the Bank in writing of the cancellation of its notice of intention to withdraw.

3. A member which has given notice of its withdrawal from the Bank shall remain liable for all direct and contingent obligations to the Bank to which it was subject at the date of delivery of the withdrawal notice. If the withdrawal becomes effective, the member shall not incur any liability for obligations resulting from operations of the Bank effected after the date on which the notice of withdrawal was received by the Bank.

ARTICLE 41

SUSPENSION OF MEMBERSHIP

1. If a member fails to fulfil any of its obligations to the Bank, the Board of Governors may suspend such member by a vote of not less than two-thirds of the total number of the governors or other members representing not less than three-fourths of the total voting power of the other members. The member concerned shall have no vote.

2. The member so suspended shall automatically cease to be a member of the Bank one (1) year from the date of its suspension unless the Board of Governors, during that period, decides by the same majority necessary for suspension to restore the member to good standing.

3. While under suspension, a member shall not be entitled to exercise any rights under this Agreement, except the right of withdrawal, but shall remain subject to all its obligations.

ARTICLE 42

SETTLEMENT OF ACCOUNTS

1. After the date on which a State or Territory ceases to be a member, that former member shall remain liable for its direct obligations to the Bank and for its contingent liabilities to the Bank so long as any part of the loans or guarantees contracted before it ceased to be a member is outstanding; but it shall not incur liabilities with respect to loans and guarantees entered into thereafter by the Bank nor share either in the income or the expenses of the Bank.

2. At the time a State or Territory ceases to be a member, the Bank shall arrange for the repurchase of such member's shares by the Bank as a part of the settlement of accounts with such member in accordance with the provisions of paragraphs 3 and 4 of this Article. For this purpose, the repurchase price of the shares shall be the value shown by the books of the Bank on the date of cessation of membership.

3. The repayment for shares repurchased by the Bank under this Article shall be governed by the following conditions:

(a) Any amount due to the member concerned for its shares shall be withheld so long as that member, its central bank or any of its political sub-divisions or agencies remains liable, as borrower or guarantor, to the Bank and such amount may, at the option of the Bank, be applied on any such liability as it matures. No amount shall be withheld on account of the contingent liability of the member for future calls on its subscription for shares in accordance with paragraph 6 of Article 7. In any event, no amount due to a member for its shares shall be paid until six (6) months after the date on which its membership ceases.

(b) Payments for shares may be made from time to time, upon their surrender by the former member concerned, to the extent by which the amount due to the repurchase price in accordance with paragraph 2 of this Article exceeds the aggregate amount of liabilities on loans and guarantees referred to in sub-paragraph (a) of this paragraph, until the former member has received the full repurchase price.

(c) Payments shall be made in such available currencies as the Bank determines, taking into account its financial position.

(d) If losses are sustained by the Bank on any guarantees or loans which were outstanding on the date of cessation of membership and the amount of such losses exceeds the amount of the reserve provided against losses on that date, the former member concerned shall repay, upon demand, the amount by which the repurchase price of its shares would have been reduced if the losses had been taken into account when the repurchase price was determined. In addition, the former member shall remain liable on any call for unpaid subscriptions in accordance with paragraph 6 of Article 7, to the same extent that it would have been required to respond if the impairment of capital had occurred and the call had been made at the time the repurchase price of its shares was determined.

4. If the Bank terminates its operations pursuant to Article 44 within six (6) months of the date upon which the membership of any member ceases, all rights of the member concerned shall be determined in accordance with the provisions of Articles 44 to 46. That member shall be considered as still a member for purposes of such Articles but shall have no voting rights.

ARTICLE 43

TEMPORARY SUSPENSION OF OPERATIONS

In an emergency, the Board of Directors may temporarily suspend operations in respect of new loans and guarantees, pending an opportunity for further consideration and action by the Board of Governors.

ARTICLE 44

TERMINATION OF OPERATIONS

1. The Bank may terminate its operations by resolution of the Board of Governors approved by a vote of not less than two-thirds of the total number of governors representing not less than three-fourths of the total voting power of the members.

2. After such termination, the Bank shall forthwith cease all activities, except those incident to the orderly realization, conservation and preservation of its assets and settlement of its obligations.

ARTICLE 45

LIABILITY OF MEMBERS AND PAYMENT OF CLAIMS

1. In the event of termination of the operations of the Bank, the liability of all members for uncalled subscriptions to the capital stock of the Bank and in respect of the depreciation of their currencies shall continue until all claims of creditors, including all contingent claims, shall have been discharged.

2. All creditors holding direct claims shall first be paid out of the assets of the Bank and then out of payments to the Bank on unpaid or callable subscriptions. Before making any payments to creditors holding direct claims, the Board of Directors shall make such arrangements as are necessary, in its judgement, to ensure a *pro rata* distribution among holders of direct and contingent claims.

ARTICLE 46

DISTRIBUTION OF ASSETS

1. No distribution of assets shall be made to members on account of their subscriptions to the capital stock of the Bank until all liabilities to creditors shall have been discharged or provided for. Moreover, such distribution must be approved by the Board of Governors by a vote of not less than two-thirds of the total number of governors representing not less than three-quarters of the total voting power of the members.

2. Any distribution of the assets of the Bank to the members shall be in proportion to the capital stock held by each member and shall be effected at such times and under such conditions as the Bank shall deem fair and equitable. The shares of assets distributed need not be uniform as to type of assets. No member shall be entitled to receive its share in such a distribution of assets until it has settled all its obligations to the Bank.

3. Before any distribution of assets is made the Board of Directors shall value the assets to be distributed as at the date of distribution and then proceed to distribute in the following manner:

(i) There shall be paid to each member in its own obligations or those of its official agencies or legal entities within its territories, insofar as they are available for distribution, an amount equivalent in value to its proportionate share of the total amount to be distributed.

(ii) Any balance due to a member after payment has been made under (i) above shall be paid, in its own currency, insofar as it is held by the Bank, up to an amount equivalent in value to such balance.

(iii) Any balance due to a member after payment has been made under (i) and (ii) above shall be paid in gold or currency acceptable to the member, insofar as they are held by the Bank, up to an amount equivalent in value to such balance.

(iv) Any remaining balance due to a member after payment has been made under (i), (ii), and (iii) shall be satisfied out of the remaining assets held by the Bank.

4. Any member receiving assets distributed pursuant to this Article shall enjoy the same rights with respect to such assets as the Bank enjoyed before their distribution.

CHAPTER VIII

STATUS, IMMUNITIES, EXEMPTIONS AND PRIVILEGES

ARTICLE 47

PURPOSE OF CHAPTER

To enable the Bank effectively to fulfil its purpose and carry out the functions entrusted to it, the status, immunities, exemptions and privileges set forth in this Chapter shall be accorded to the Bank in the territory of each member.

ARTICLE 48

LEGAL STATUS

1. The Bank shall possess full juridical personality and, in particular, full capacity:

(a) to contract;

(b) to acquire, and dispose of, immovable and movable property; and

(c) to institute legal proceedings.

2. The Bank may enter into agreements with members, non-member States and other international organizations.

ARTICLE 49

LEGAL PROCESS

1. The Bank shall enjoy immunity from every form of legal process, except in cases arising out of or in connection with the exercise of its powers to borrow money, to guarantee obligations, or to buy and sell or underwrite the sale of securities, in which cases actions may be brought against the Bank in a court of competent jurisdiction in the territory of a member in which the Bank has its principal or a branch office, or in the territory of a member or non-member State where it has appointed an agent for the purpose of accepting service or notice of process, or has issued or guaranteed securities.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, no action shall be brought against the Bank by any member, or by any agency of a member, or by any entity or person directly or indirectly acting for or deriving claims from a member. Members shall have recourse to such special procedures for the settlement of disputes between the Bank and its members as may be provided for in this Agreement, in by-laws and regulations of the Bank, or in contracts entered into with the Bank.

3. The Bank shall also make provision for appropriate modes of settlement of disputes in cases which do not come within the provisions of paragraph 2 of this Article and which are subject to the immunity of the Bank by virtue of paragraph 1 of that Article.

4. The Bank and its property and assets, wheresoever located and by whomsoever held, shall be immune from all forms of seizure, attachment or execution before the delivery of final judgement against the Bank.

ARTICLE 50

IMMUNITY OF ASSETS

Property and assets of the Bank, wheresoever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of taking or foreclosure by executive or legislative action.

ARTICLE 51

IMMUNITY OF ARCHIVES

The archives of the Bank and, in general, all documents, belonging to it, or held by it, shall be inviolable, wherever located.

ARTICLE 52

FREEDOM OF ASSETS FROM RESTRICTIONS

To the extent necessary to carry out the purpose and functions of the Bank effectively and subject to the provisions of this Agreement, the Bank

(a) may hold assets of any kind and operate accounts in any currency; and

(b) shall be free to transfer its assets from one country to another or within any country and to convert any currency held by it into any other currency,

without being restricted by financial controls, regulations or moratoria of any kind.

ARTICLE 53

PRIVILEGE FOR COMMUNICATIONS

Official communications of the Bank shall be accorded by each member treatment not less favourable than that it accords to the official communications of any other member.

ARTICLE 54

IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF BANK PERSONNEL

All governors, directors, alternates, officials and employees of, and experts performing missions for the Bank:

(a) shall be immune from legal process with respect to acts performed by them in their official capacity;

(b) where they are not local citizens or nationals, shall be accorded such immunities from immigration restrictions, alien registration requirements and national service obligations, and such facilities as regards exchange regulations, as are not less favourable than those accorded by the member concerned to the representatives, officials and employees of comparable rank of any other member;

(c) shall be given such repatriation facilities in time of international crisis as are not less favourable than those accorded by the member concerned to the representatives, officials and employees of comparable rank of any other member.

ARTICLE 55

EXEMPTION FROM TAXATION

1. The Bank, its assets, property, income and its operations and transactions, shall be exempt from all direct taxation and from all customs duties on goods imported for its official use.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, the Bank will not claim exemption from taxes which are no more than charges for public utility services.

3. The Bank will not normally claim exemption from excise duties, and from taxes on the sale of movable and immovable property, which form part of the price to be paid. Nevertheless, when the Bank is making important purchases for official use of property on which such duties and taxes have been charged or are chargeable, members will, whenever possible, make appropriate administrative arrangements for the remission or return of the amount of duty or tax.

4. Articles imported under an exemption from customs duties as provided by paragraph 1 of this Article, or in respect of which a remission or return of duty or tax has been made under paragraph 3, shall not be sold in the territory of the member which granted the exemption, remission or return except under conditions agreed with that member.

5. No tax shall be levied on or in respect of salaries and emoluments paid by the Bank to directors, alternates, officers or employees of the Bank, including experts performing missions for the Bank, but members reserve the right to tax their own citizens or national or persons permanently resident in the territories of such members.

6. No tax of any kind shall be levied on any obligation or security issued by the Bank, including any dividend or interest thereon by whomsoever held:

(a) which discriminates against such obligation or security solely because it is issued by the Bank; or

(b) if the sole jurisdictional basis for such taxation is the place or the currency in which it is issued, made payable or paid, or the location of any office or place of business maintained by the Bank.

No tax of any kind shall be levied on any obligation or security guaranteed by the Bank, including any dividend or interest thereon, by whomsoever held:

(a) which discriminates against such obligation or security solely because it is guaranteed by the Bank; or

(b) if the sole jurisdictional basis for such taxation is the location of any office or place of business maintained by the Bank.

ARTICLE 56

IMPLEMENTATION

Each member shall promptly inform the Bank of the action which it has taken to make effective the provisions of this Chapter in its territory.

ARTICLE 57

WAIVER OF IMMUNITIES, EXEMPTIONS AND PRIVILEGES

The immunities, exemptions and privileges provided in this Chapter are granted in the interests of the Bank. The Board of Directors may waive to such extent and upon such conditions as it may determine, the immunities, exemptions and privileges provided in this Chapter in cases where such action would, in its opinion, be appropriate in the best interests of the Bank. The President shall have the right and the duty to waive any immunity, exemption or privilege in respect of any officer or employee of, or any expert performing a mission for, the Bank where, in his opinion, the immunity, exemption or privilege would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interests of the Bank. In similar circumstances and under the same conditions, the Board of Directors shall have the right and duty to waive any immunity, exemption or privilege respecting the President and the Vice-President.

CHAPTER IX

AMENDMENTS, INTERPRETATION, ARBITRATION

ARTICLE 58

AMENDMENTS

1. This Agreement may be amended only by a resolution of the Board of Governors adopted by a vote of not less than two-thirds of the total number of governors representing not less than three-fourths of the total voting power of the members.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, the unanimous agreement of the Board of Governors shall be required for the adoption of any amendment modifying:

   (a) the right to withdraw from the Bank;

   (b) the limitations on liability provided in paragraphs 7 and 8 of Article 6; and

   (c) the rights pertaining to the subscriptions of capital stock provided in paragraph 3 of Article 6.

3. Any proposal to amend this Agreement, whether emanating from a member or from the Board of Directors, shall be communicated to the Chairman of the Board of Governors, who shall communicate the proposal to each member and then bring it before the Board of Governors. When an amendment has been adopted, the Bank shall certify it in a formal communication addressed to all members. Amendments shall enter into force for all members three (3) months after the date of the formal communication unless the Board of Governors specifies therein a different period.

4. The foregoing provisions of this Article shall be subject to the terms of the Protocol annexed hereto which shall have effect only for the purposes and during the meeting specified therein.

ARTICLE 59

INTERPRETATION AND APPLICATION

1. Any question of interpretation or application of the provisions of this Agreement not otherwise expressly provided for shall be submitted to the Board of Directors for decision. A member particularly affected by the question under consideration shall have the right to make direct representation to the Board of Directors at the meeting of the Board at which the question is considered. Such right shall be regulated by the Board of Governors.

2. In any case where the Board of Directors has given a decision under paragraph 1 of this Article, any member may require that the question be referred to the Board of Governors, whose decision shall be final. Pending the decision of the Board of Governors, the Bank may, so far as it deems it necessary, act on the basis of the decision of the Board of Directors.

ARTICLE 60

ARBITRATION

If a dispute should arise between the Bank and a State or Territory which ceases to be a member, or between the Bank and any member after adoption of a resolution to terminate the operations of the Bank, such dispute shall be submitted to arbitration by a tribunal of three arbitrators. Each party shall appoint one arbitrator, and the two arbitrators so appointed shall appoint the third, who shall be the Chairman. If within thirty days of the request for arbitration either party has not appointed an arbitrator or if within fifteen days of the appointment of two arbitrators the third arbitrator has not been appointed, either party may request the President of the International Court of Justice, or such other authority as may have been prescribed by regulations adopted by the Board of Governors, to appoint an arbitrator. The procedure of the arbitration shall be fixed by the arbitrators. However, the third arbitrator shall be empowered to settle all questions of procedure in any case of disagreement with respect thereto. A majority vote of the arbitrators shall be sufficient to reach a decision which shall be final and binding upon the parties.

ARTICLE 61

APPROVAL DEEMED GIVEN

Whenever the approval of any member is required before any act may be done by the Bank, approval shall be deemed to have been given unless the member presents an objection within such reasonable period as the Bank may fix when notifying the member of the proposed act.

CHAPTER X

FINAL PROVISIONS

ARTICLE 62

SIGNATURE AND DEPOSIT

1. This Agreement shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations (hereinafter called the "Depository") and shall remain open until 14 November, 1969 for signature by the Governments listed in Annex A to this Agreement.

2. In the case of Territories in the region which are not fully responsible for the conduct of their international relations and where the Government of the State responsible for the conduct of the international relations of the Territory does not sign, ratify, or accede to this Agreement on its behalf, such Territory shall at the time of signing or acceding to this Agreement in pursuance of Article 63 present an instrument issued by the Government of the State responsible for the conduct of the international relations of that Territory confirming that the latter has authority to conclude this Agreement and to assume rights and obligations under it.

3. The Depository shall transmit certified copies of this Agreement to all the signatories and other States and Territories which become members of the Bank.

ARTICLE 63

RATIFICATION, ACCEPTANCE, ACCESSION AND ACQUISITION OF MEMBERSHIP

1. (a) This Agreement shall be subject to ratification or acceptance by the signatories. Instruments of ratification or acceptance shall be deposited by the signatories with the Depository before 30 April 1970. The Depository shall notify the other signatories of each deposit and the date thereof.

(b) A signatory whose instrument of ratification or acceptance is deposited on or before the date on which this Agreement enters into force, shall become a member of the Bank on that date, and a signatory whose instrument of ratification or acceptance is deposited after that date, but before 30 April 1970, shall become a member on the date of deposit of its instrument of ratification or acceptance.

2. After 30 April 1970 a State or Territory may become a member of the Bank by accession to this Agreement on such terms as the Board of Governors shall determine in accordance with paragraph 3 of Article 3. Any such State or Territory shall deposit, or on before a date appointed by the Board, an instrument of accession with the Depository who shall notify such deposit and the date thereof to the Bank and to the parties to this Agreement. Upon such deposit, the State or Territory shall become a member of the Bank on the appointed date in accordance with that paragraph.

3. A member may, when depositing its instrument of ratification or acceptance, declare that in its Territory the immunity conferred by paragraph 1 of Article 49 and sub-paragraph (a) of Article 54 shall not apply in relation to a civil action arising out of an accident caused by a motor vehicle belonging to the Bank or operated on its behalf or to a traffic offence committed by the driver of such a vehicle.

The member may also declare that the privilege conferred by Article 53 shall be restricted in its Territory to treatment not less favourable than the member accords to international financial institutions of which it is a member, and that the exemption referred to in paragraph 6(b) of Article 55 shall not extend to any bearer instrument issued by the Bank in its Territory or issued elsewhere by the Bank and transferred in its Territory.

ARTICLE 64

ENTRY INTO FORCE

This Agreement shall enter into force upon the deposit of instruments of ratification or acceptance by eight (8) signatories, including at least one non-regional State, whose initial subscriptions, as set forth in Annex A to this Agreement, in aggregate comprise not less than sixty (60) percent of the authorized capital stock of the Bank, provided that 1st December 1969 shall be the earliest date on which this Agreement may enter into force.

ARTICLE 65

INAUGURAL MEETING

As soon as this Agreement enters into force, each member shall appoint a governor, and the Secretary-General of the Commonwealth Caribbean Regional Secretariat shall call the inaugural meeting of the Board of Governors.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE AT Kingston, Jamaica, this eighteenth day of October, one thousand nine hundred and sixty-nine.

ANNEX A

States and Territories which may become members in accordance with paragraph 2 of Article 3, and their initial subscriptions to the Authorized Capital Stock .

(ARTICLE 6, PARAGRAPH 1)

CATEGORY A
Regional States and Territories

	No. of Shares
1. Jamaica	2,240
2. Trinidad and Tobago	1,540
3. Bahamas	660
4. Guyana	480
5. Barbados	280
6. Antigua	100
7. British Honduras	100
8. Dominica	100
9. Grenada	100
10. St. Kitts-Nevis-Anguilla	100
11. St. Lucia	100
12. St. Vincent	100
13. Montserrat	25
14. British Virgin Islands	25
15. Cayman Islands	25
16. Turks and Caicos Islands	25
Sub-Total	6,000

CATEGORY B
Non-Regional States

	No. of Shares
1. Canada	2,000
2. United Kingdom	2,000
Sub-Total	4,000
Grand Total	10,000

1. See Addendum for current shareholding.

ADDENDUM TO ANNEX A — AUTHORISED CAPITAL STOCK OF THE BANK[1]

States and Territories	Paid up Shares	Callable Shares	Total No. of Shares
CATEGORY A			
Regional			
1. Jamaica	1,883	6,349	8,232
2. Trinidad and Tobago	1,883	6,349	8,232
3. Bahamas	554	1,873	2,427
4. Guyana	405	1,368	1,773
5. Barbados	353	1,191	1,544
6. Antigua and Barbuda	83	283	366
7. Belize	83	283	366
8. Dominica	83	283	366
9. Grenada	83	283	366
10. St. Kitts and Nevis	83	283	366
11. St. Lucia	83	283	366
12. St. Vincent and the Grenadines	83	283	366
13. Montserrat	20.5	69.5	90
14. British Virgin Islands	20.5	69.5	90
15. Cayman Islands	20.5	69.5	90
16. Turks and Caicos Islands	20.5	69.5	90
CATEGORY B			
Non-Regional			
1. Canada	1,585	5,355	6,940
2. United Kingdom	1,585	5,355	6,940
NOT included in ANNEX A			
Regional			
1. Colombia[2]	475	1,605	2,080
2. Mexico[3]	475	1,605	2,080
3. Venezuela[4]	475	1,605	2,080
4. Anguilla[5]	20.5	69.5	90
Non-Regional			
1. France[6]	950	3,210	4,160
	11,306.5	38,193.5	49,500

1. As at May 11, 1984
2. Became member on November 22, 1974
3. Became member on May 7, 1982
4. Became member on April 25, 1973
5. Became member on May 4, 1982
6. Became member on May 11, 1984

ANNEX B

SELECTION OF DIRECTORS

PART I—*Principles for the Selection of Directors Representing Regional Members*

Of the five (5) directors to be selected pursuant to paragraph 1(a) (i) of Article 29:

(a) one (1) director shall be selected by each of the governors representing the two (2) regional members having the largest number of shares of the capital stock of the Bank;

(b) three (3) shal be selected by the Governors representing the other regional members.

PART II—*Selection of Directors Pending Adoption of the Rules of Procedure*

1. *Regional Members:*

(a) one (1) director shall be selected by the governor representing Jamaica;

(b) one (1) director shall be selected by the governor representing Trinidad and Tobago;

(c) one (1) director shall be selected jointly by the governors representing Guyana and Barbados;

(d) one (1) director shall be selected jointly by the governors representing Bahamas and British Honduras; and

(e) one (1) director shall be selected jointly by the governors representing

Antigua
British Virgin Islands
Cayman Islands
Dominica
Grenada
Montserrat
St. Kitts-Nevis-Anguilla
St. Lucia
St. Vincent
Turks and Caicos Islands

2. *Non-Regional Members:*

(a) one (1) director shall be selected by the governor representing Canada; and

(b) one (1) director shall be selected by the governor representing the United Kingdom.

ADDENDUM TO ANNEX B
RULES OF PROCEDURE FOR THE SELECTION OF DIRECTORS

PART I
SELECTION OF DIRECTORS BY GOVERNORS REPRESENTING REGIONAL MEMBERS

1. The governors representing the two regional members having the largest number of shares of the capital stock of the Bank shall be entitled to select one director.

2. In the case of other regional directors, each governor or group of governors representing a regional member or group of regional members, as the case may be, having in accordance with paragraph 1 of Article 32, not less than seven hundred and fifty (750) votes, is entitled to select a director.[2]

PART II

SELECTION OF DIRECTORS BY GOVERNORS REPRESENTING NON-REGIONAL MEMBERS

1. The minimum number of votes which shall entitle the governor representing a non-regional member to select a director is seven hundred and fifty (750).[2]

2. Without prejudice to the immediately preceding rule —

(a) one (1) director shall be selected by the governor representing Canada; and

(b) one (1) director shall be selected by the governor representing the United Kingdom.

[1] Adopted by the Board of Governors on April 21, 19"2.

[2] On May 12, 1976, the Board of Governors increased the minimum number of votes which shall entitle a governor or group of governors to select a director to one thousand, two hundred and seventy (1,270).

PROTOCOL to Provide for Procedure for Amendment of Article 36 of the Agreement Establishing the Caribbean Development Bank at the Inaugural Meeting of the Board of Governors.

The States and Territories parties to the Agreement establishing the Caribbean Development Bank (hereinafter referred to as "the Agreement") hereby agree that notwithstanding the provisions of Article 58 of the Agreement, paragraph 1 of Article 36 of the Agreement may be amended at the Inaugural Meeting of the Board of Governors of the Caribbean Development Bank by a Resolution (on a motion which shall not be subject to amendment and moved by the Governor for Jamaica) approved by the vote of a simple majority of the governors present and voting thereon representing more than one-half of the voting powers of the governors present and voting thereon.[1]

1. Paragraph 1 of Article 36 of the Agreement was not amended.

ANNEX C

1. On April 21, 1972, the Board of Governors increased the authorised capital stock of the Bank to one hundred million dollars ($100,000,000). On May 2, 1974, the authorised capital stock was increased to one hundred and ninety-two million dollars ($192,000,000), on April 25, 1979, to two hundred and thirty-three million, four hundred and forty-five thousand dollars (233,445,000), and on May 11, 1983, to two hundred and forty-seven million, five hundred thousand dollars ($247,500,000).

2. On April 21, 1972, the Board of Governors increased the number of shares in the authorised capital stock to twenty thousand (20,000). On May 2, 1974, the number was raised to thirty-eight thousand, four hundred (38,400), on April 25, 1979, to forty-six thousand, six hundred and eighty-nine (46,689) and on May 11, 1983, to forty-nine thousand, five hundred (49,500).

3. On April 21, 1972, the Board of Governors increased the authorised paid-up shares to an amount having an aggregate par value equivalent to fifty million dollars ($50,000,000), and on April 25, 1979, to an amount having an aggregate par value equivalent to sixty-six million, five hundred and sixty-five thousand dollars ($66,565,000). On May 11, 1983, the Board of Governors reduced the authorised paid-up shares to an amount having an aggregate par value equivalent to fifty-six million, five hundred and thirty-two thousand, five hundred dollars ($56,532,500) by converting unallocated paid-up shares of an amount having an aggregate par value equivalent to ten million, thirty-two thousand, five hundred dollars ($10,032,500) part of the increase authorised on April 21, 1972, into callable shares of the same value.

4. On April 21, 1972, the Board of Governors increased the authorised callable shares to an amount having an aggregate par value equivalent to fifty million dollars ($50,000,000). On May 2, 1974, the authorised callable shares were increased to an amount having an aggregate par value equivalent to one hundred and forty-two million dollars ($142,000,000), and on April 25, 1979, to an amount having an aggregate par value equivalent to one hundred and sixtv-six million, eight hundred and eighty thousand dollars ($166,880,000). On May 11, 1983, the Board of Governors increased the authorised callable shares to an amount having an aggregate par value equivalent to one hundred and ninety million, nine hundred and sixty-seven thousand, five hundred dollars ($190,967,500), of which ten million, thirty two thousand, five hundred dollars ($10,032,500) represent callable shares converted from the paid-up shares affected by the reduction of the authorised paid-up shares referred to in paragraph 3 above.

RESOLUTION NO. 3/85

ADMISSION OF ITALY TO MEMBERSHIP IN THE CARIBBEAN DEVELOPMENT BANK

WHEREAS the Government of Italy has applied for admission to membership in the Bank in accordance with paragraph 3 of Article 3 of the Agreement.

WHEREAS Italy is a non-regional State which is a member of the United Nations and is eligible for membership in accordance with the provisions of Article 3 of the Agreement.

NOW THEREFORE, the Board of Governors

RESOLVES:

That Italy be admitted to membership in the Bank as a non-regional state on the following terms and conditions:-

1. <u>Definitions</u>

(a) "Agreement" means the Agreement establishing the Bank.

(b) "Bank" means the Caribbean Development Bank.

(c) "Dollars" or "$" means United States dollars of the weight and fineness in effect on 1st September 1969.

(d) "Member" means a member of the Bank

(e) "Subscription" means the capital stock of the Bank subscribed by a member.

2. Subscription

Italy shall subscribe to 4160 shares of the capital stock of of the Bank at a price of $7,500 per share of which 950 shares shall be paid-up and 3210 shares shall be callable shares.

3. Payment of Paid-up Portion of Subscription

(a) Payment of the amount subscribed by Italy to the Paid-Up capital stock of the Bank shall be made in six instalments, the first instalment to be 20 percent of the amount and each of the remaining five instalments 16 percent.

(b) Of each instalment referred to in the foregoing paragraph (a), shall pay -

(i) fifty percent (50%) in the same manner as required for an initial subscription under paragraph 2 (a) of Article 7 of the Agreement; and

(ii) fifty percent (50%) in the same manner as required for an initial subscription under paragraph 2 (b) of Article 7 of the Agreement, subject to the provisions of paragraph 5 of Article 7 of the Agreement.

(c) Italy shall pay to the Bank the first instalment on or before the date on which Italy becomes a member and the remaining five instalments in each succeeding year not later than the anniversary of the date on which the first instalment becomes payable.

(d) The provisions of Article 24 of the Agreement shall apply, in the same manner as is applicable to an initial subscription

payable in accordance with paragraphs 2 (a) and 2 (b) of Article 7 of the Agreement, to currency of Italy held or subsequently received by the Bank pursuant to paragraph (b) above (whether or not such currency is held in the form of notes or other obligations) and consisting of, or derived as repayments of principal from, currency of Italy originally paid to the Bank pursuant to the said paragraph (b).

4. <u>Contribution to the Special Funds Resources of the Bank</u>

On becoming a Member, Italy shall make an appropriate contribution to the Special Development Fund of the Bank. The amount of such contribution is to be agreed on between Italy and the Bank.

5. <u>Conditions precedent to Admission to Membership</u>

Before becoming a Member -

(i) Commonwealth Caribbean Members shall have subscribed to not less than twenty-eight thousand seven hundred and thirty-six (28,736) shares of the authorized capital stock of the Bank; and

(ii) Italy shall deposit with the Secretary-General of the United Nations an instrument stating that the Government of Italy has accepted in accordance with its laws the Agreement and all the terms and conditions in this Resolution, and that it has taken all steps necessary to enable it to carry out all the obligations under the Agreement and this Resolution and shall furnish to the Bank such information in respect of such action as the Bank may request.

6. Effective Date of Membership

Italy shall become a Member, subject to the terms and conditions set forth in this Resolution, as of the date the Bank determines that the requirements of Section 5 of this Resolution have been met and that the Government of Italy has paid the first instalment of the subscription of Italy in accordance with Section 3 of this Resolution.

7. Selection of a Director

The Governor representing Italy may select one member of the Board of Directors.

Adopted 15. 5. 1985

Visto, *Il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO ISTITUTIVO DELLA BANCA DI SVILUPPO DEI CARAIBI

L'Accordo Istitutivo della Banca di Sviluppo dei Caraibi è entrato in vigore il 26 gennaio 1970. Il presente testo comprende tutte le modifiche apportatevi fino al 30 giugno 1984, a seguito delle risoluzioni adottate dal Consiglio dei Governatori.

ACCORDO ISTITUTIVO DELLA BANCA DEI CARAIBI

Le Parti Contraenti

CONSAPEVOLI della necessità di accelerare lo sviluppo economico degli Stati e dei Territori dei Caraibi e di migliorare il tenore di vita delle loro popolazioni;

RICONOSCENDO la decisione di detti Stati e Territori di intensificare la cooperazione economica e di promuovere l'integrazione economica nei Caraibi;

CONSAPEVOLI del desiderio di altri paesi al di fuori della regione di contribuire allo sviluppo economico della regione;

CONSIDERANDO che tale sviluppo economico regionale richiede urgentemente la mobilitazione di risorse finanziarie addizionali e di altre risorse;

CONVINTE che la creazione di una istituzione finanziaria regionale con la partecipazione più ampia possibile faciliterà il raggiungimento di detti obiettivi;

CON IL PRESENTE ATTO CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO INTRODUTTIVO

La Banca di Sviluppo dei Caraibi (qui di seguito citata come la "Banca") viene istituita con il presente atto e verrà regolata dai seguenti:

ARTICOLI DELL'ACCORDO

CAPITOLO I

SCOPI, FUNZIONI E PARTECIPAZIONE

ARTICOLO 1

SCOPI

Scopi della Banca saranno quello di contribuire all'armoniosa crescita economica e allo sviluppo dei paesi membri dei Caraibi (qui di seguito citata come la "regione") e quello di promuovere la cooperazione e l'integrazione economica tra di essi, con speciale ed urgente riguardo per le necessità dei membri della regione meno sviluppati.

ARTICOLO 2

FUNZIONI

1. Al fine di attuare i suoi scopi, la Banca avrà le seguenti funzioni:

(a) assistere i membri regionali nel coordinamento dei loro programmi di sviluppo al fine di raggiungere un migliore impiego delle loro risorse, rendendo le loro economie maggiormente complementari e promuovendo l'ordinata espansione del loro commercio internazionale, in particolare l'interscambio inter-regionale;

(b) mobilitare, all'interno della regione ed al suo esterno, risorse finanziarie addizionali per lo sviluppo della regione;

(c) finanziare progetti e programmi che contribuiscano allo sviluppo della regione o di uno qualsiasi dei membri della stessa;

(d) fornire un'adeguata assistenza tecnica ai propri membri regionali, in particolare effettuando o commissionando studi di pre-investimento e fornendo assistenza nell'identificazione e preparazione di proposte di progetto;

(e) promuovere investimenti pubblici e privati in progetti di sviluppo aiutando, tra l'altro, gli istituti finanziari della regio-

ne ed appoggiando la creazione di consorzi;

(f) cooperare ed assistere altri sforzi regionali intesi a promuovere istituti finanziari regionali e a controllo locale ed un mercato regionale per i crediti di risparmio;

(g) stimolare ed incoraggiare lo sviluppo di mercati di capitali in seno alla regione; e

(h) intraprendere o promuovere ogni altra attività che possa far progredire i propri scopi.

2. La Banca coopererà, ove opportuno, con organizzazioni nazionali, regionali o internazionali o altri enti interessati allo sviluppo della regione.

ARTICOLO 3

PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI MEMBRO

1. La partecipazione in qualità di membro della Banca sarà aperta a:

(a) tutti gli Stati e Territori della regione; e

(b) Stati non-regionali che siano membri delle Nazioni Unite o di una qualsiasi delle sue agenzie specializzate o dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica.

2. Diverranno membri della Banca gli Stati ed i Territori elencati nell'Allegato A del presente Accordo i cui Governi firmeranno il presente Accordo, conformemente al paragrafo 1 dell'Articolo 62 e lo ratificheranno o accetteranno conformemente al paragrafo 1 dell'Articolo 63.

3. Quegli Stati e quei Territori che abbiano ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo diritto a diventare membri della Banca e non lo diventino conformemente al paragrafo 2 del presente Articolo, potranno essere ammessi in qualità di membri in base a quei termini e quelle condizioni che la Banca determinerà con voto di non meno dei due terzi del numero totale dei Governatori rappresentanti non meno dei tre quarti del potere di voto complessivo dei membri e aderendo al presente Accordo in conformità con il paragrafo 2 dell'Articolo 63.

4. Ai fini degli Articoli 26,32 e 65, gli ultimi quattro Territori elencati nella Categoria A dell'Allegato A al presente Accordo verranno considerati come un singolo membro della Banca.

ARTICOLO 4

PARTECIPAZIONE DEI PAESI NON MEMBRI

La Banca incoraggerà e faciliterà la più completa cooperazione e partecipazione alle proprie attività da parte di altri Stati regionali e non regionali che siano membri delle Nazioni Unite o di una qualsiasi delle sue agenzie specializzate, ovvero dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e che possano far progredire i suoi scopi; essa adotterà altresì tutte quelle misure che, ai sensi del presente Accordo, riterrà opportune al fine di promuovere detta cooperazione e partecipazione.

CAPITOLO II

CAPITALE ED ALTRE RISORSE

ARTICOLO 5

CAPITALE AUTORIZZATO

1. Il Capitale sociale autorizzato dalla Banca sarà pari all'equivalente di cinquanta milioni di dollari USA ($ 50.000.000) al valore del dollaro USA del peso e del titolo in vigore al 1° settembre 1969 (1). Il capitale sociale autorizzato sarà suddiviso in diecimila (10.000) azioni del valore nominale di cinquemila ($ 5.000) dollari USA ciascuna, che potranno essere sottoscritte solo dai membri, conformemente alle disposizioni dell'Art. 6 (2).
2. Il capitale sociale autorizzato originario sarà suddiviso in azioni da pagare effettivamente e in azioni a chiamata. Azioni per un valore nominale complessivo equivalente a venticinque milioni di dollari ($ 25.000.000) costituiranno le azioni da pagare effettivamente (3), e azioni per un valore nominale complessivo equivalente a venticinque milioni di dollari ($ 25.000.000) costituiranno le azioni a chiamata (4).
3. Il Capitale sociale autorizzato potrà essere aumentato dal Consiglio dei

----

N.B. - Per le note 1),2),3),4) v. all. C

Governatori alla data e secondo i termini, e le condizioni fissate con voto di non meno dei due terzi del numero totale dei governatori che rappresentino non meno dei tre quarti del potere di voto complessivo dei membri.

4. Nel presente Accordo il termine "dollaro" sta ad indicare un dollaro USA di valore pari a quello specificato al paragrafo 1 del presente Articolo.

ARTICOLO 6

SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI

1. Ciascun membro sottoscriverà le azioni del capitale sociale della Banca. Ogni sottoscrizione del capitale sociale autorizzato originario verrà suddiviso equamente tra azioni da pagare effettivamente e azioni a chiamata. Il numero iniziale di azioni che verrà sottoscritto da quegli Stati e quei Territori che diverranno membri, conformemente al paragrafo 2 dell'Articolo 3, sarà quello stabilito nell'Allegato A al presente Accordo, che ne costituirà parte integrante. Il numero iniziale di azioni che verrà sottoscritto da quegli Stati e quei Territori, che saranno ammessi a divenire membri conformemente al paragrafo 3 dell'Articolo 3, sarà fissato dal Consiglio dei Governatori, in conformità con detto paragrafo.

2. Il capitale sociale autorizzato della Banca verrà sempre messo, o tenuto, a disposizione per la sottoscrizione nel seguente modo:

(a) non meno del sessanta (60) per cento per i membri regionali; e

(b) non più del quaranta (40) per cento per gli altri membri.

3. Nel caso di un aumento del capitale sociale autorizzato, ogni membro avrà diritto a sottoscrivere - secondo i termini e le condizioni fissate dal Consiglio dei Governatori - una percentuale dell'aumento di capitale equivalente alla percentuale delle proprie azioni sottoscritte in precedenza rispetto al capitale sociale complessivo sottoscritto immediatamente prima di detto aumento; tuttavia la presente disposizione non si applicherà nel caso di qualsiasi aumento o quota di aumento del capitale sociale autorizzato inteso esclusivamente ad attuare le decisioni del Consiglio dei Governatori in ottemperanza ai paragrafi 1 e 4 del presente Articolo. Nessun membro sarà obbligato a sottoscrivere alcuna quota di un aumento del capitale sociale.

4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo, il

Consiglio dei Governatori potrà, su richiesta di un membro, aumentare la quota sottoscritta da detto membro ai termini ed alle condizioni che il Consiglio stesso fisserà. Il Consiglio dei Governatori considererà con particolare riguardo la richiesta di aumento della propria quota sottoscritta avanzata da un qaualsiasi membro regionale che detenga meno del cinque (5) per cento del capitale sociale sottoscritto.

5. Le azioni sottoscritte inizialmente da quegli Stati e Territori che divengano membri conformemente al paragrafo 2 dell'Articolo 3 verranno emesse alla pari. Le altre azioni saranno emesse alla pari, salvo che il Consiglio dei Governatori con maggioranza non inferiore ai due terzi del numero totale di governatori che rappresentino non meno dei tre quarti del potere di voto complessivo dei membri non decida, in circostanze particolari, di emetterle con valore diverso.

6. Le azioni non potranno essere impegnate ovvero gravate in alcun modo. Esse non saranno trasferibili se non alla Banca.

7. La responsabilità dei membri relativamente alle azioni sarà limitata alla quota non pagata del loro prezzo di emissione.

8. Salvo quanto previsto al paragrafo 7 del presente Articolo, nessun membro sara responsabile per gli obblighi della Banca a motivo della sua appartenenza alla stessa.

ARTICOLO 7

PAGAMENTO DELLE QUOTE SOTTOSCRITTE

1. Il pagamento delle somme dovute relativamente alle azioni da pagare effettivamente sottoscritte inizialmente da uno Stato o Territorio che divenga membro conformemente al paragrafo 2 dell'Articolo 3 verrà effettuato in sei (6) rate. La prima rata sarà pari al venti (20) per cento di detto ammontare e ciascuna delle restanti cinque rate sarà pari al 16% di detto ammontare. La prima rata dovrà essere pagata da ciascun membro entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo ovvero prima della o alla data del deposito del proprio documento di ratifica o accettazione, conformemente all'Articolo 63, qualunque sia quella posteriore. La seconda rata dovrà essere pagata entro e non oltre un (1) anno dall'entrata in vigore del presente

Accordo. Le restanti quattro rate veranno pagate ognuna successivamente entro un (1) anno dalla data in cui la rata precedente sia divenuta esigibile.

2. Di ciascuna rata di una sottoscrizione iniziale pagabile conformemente al paragrafo 1 del presente Articolo da parte di uno Stato o Territorio che divenga membro ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo 3:

(a) il cinquanta (50) per cento verrà pagato in oro oppure in valuta convertibile che sia liberamente ed effettivamente impiegabile nelle operazioni della Banca, oppure in una valuta che sia liberamente e pienamente convertibile in tale valuta, fatto salvo che se la valuta di detto membro soddisfa uno dei requisiti summenzionati, detto pagamento verrà effettuato nella valuta di tale membro; e

(b) il cinquanta (50) per cento verrà pagato nella valuta di tale membro, in base alle disposizioni del paragrafo 5 del presente Articolo.

3. Ciascun pagamento effettuato da un membro nella propria valuta o in altra valuta sarà pari all'ammontare che la Banca, dopo essersi consultata con il Fondo Monetario Internazionale, ove lo ritenga opportuno, e utilizzando il valore di parità, se esiste, fissato con il Fondo Monetario Internazionale, considererà essere equivalente all'intero valore, in termini di dollari, della quota di sottoscrizione che deve venire pagata. La prima rata pagabile, conformemente al paragrafo 1 del presente Articolo, sarà pari all'ammontare che detto membro considererà appropriato ai sensi del presente paragrafo, ma sarà soggetto all'adeguamento che la Banca considererà essere necessario per costituire l'intero equivalente in dollari di detto pagamento. Tale adeguamento dovrà effettuarsi entro novanta (90) giorni dalla data in cui tale pagamento veniva a scadenza.

4. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 6 e 7 del presente Articolo relative alle azioni a chiamata, il pagamento delle altre sottoscrizioni rispetto alle azioni originarie autorizzate e agli aumenti del capitale sociale della Banca verrà effettuato in quelle date e in oro, oppure in quelle valute che verranno fissate dal Consiglio dei Governatori e il Consiglio potrà stabilire con il consenso di tutti i membri, quali quote diverse di detto capitale verranno pagate dai vari membri.

5.La Banca accetterà da un membro pagherò od altre obbligazioni emessi dal Governo dello stesso o dal depositario designato dal membro ai sensi dell'Art. 37, in luogo di una qualsiasi parte della valuta del membro pagata o da pagarsi dal medesimo conformemente al paragrafo 2 b) del presente Articolo, o al paragrafo 1 dell'Art. 24, relativamente ai pagamenti di cui al paragrafo 2 b) del presente Articolo, salvo che tale valuta non sia necessaria alla Banca per lo svolgimento delle proprie operazioni. Tali pagherò o altre obbligazioni saranno non-negoziabili, infruttiferi e pagabili al loro valore nominale su richiesta. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 5 dell'Art. 23 pagamenti di pagherò ed altre obbligazioni potranno essere richiesti solo perchè e quando i fondi siano necessari alla Banca per lo svolgimento delle proprie operazioni, a condizione che, comunque, il membro che ha emesso tali pagherò o altre obbligazioni possa, alla richiesta della Banca, convertire uno qualsiasi di essi in pagherò fruttiferi o in contanti che dovranno essere investiti in titoli di Stato del suddetto membro. Per quanto fattibile in periodi di tempo ragionevoli, le richieste di pagamenti su tali pagherò o obbligazioni saranno uniformi in percentuale su tutti tali pagherò o altre obbligazioni. Nonostante l'emissione o l'accettazione da parte della Banca di un pagherò o di altra obbligazione, sussisterà l'impegno del membro ai sensi del paragrafo 2 b) del presente Articolo ed ai sensi dell'Art. 24.

6.Le azioni a chiamata saranno soggette a versamento solo perchè e quando ciò sia necessario alla Banca per adempiere alle proprie obbligazioni contratte ai sensi del comma b) e d) dell'Art. 13 per prestiti di fondi da includere nelle risorse del proprio capitale ordinario o per garanzie da porre a carico di dette risorse. Tali richieste su sottoscrizioni non pagate saranno unformi in percentuale su tutte le azioni a chiamata.

7.Il pagamento delle azioni a chiamata di cui al par. 6 del presente Articolo potrà essere effettuato, a facoltà del membro,in oro, valuta convertibile o nella valuta necessaria a saldare quelle obbligazioni della Banca per le quali è stato richiesto il pagamento.

8.La Banca stabilirà il luogo per qualsiasi pagamento ai sensi del presente articolo. Tuttavia,fino alla seduta inaugurale del Consiglio dei Governatori, il pagamento della prima rata di cui al par. 1 del presente Articolo verrà versato al Governo delle Barbados quale Fiduciario della Banca.

ARTICOLO 8

FONDI SPECIALI

1. Con il presente atto viene istituito un Fondo speciale, il Fondo Speciale per lo Sviluppo, in cui la Banca potrà ricevere contribuzioni o prestiti. Il Fondo speciale per lo Sviluppo potrà essere utilizzato per effettuare o garantire prestiti di grande priorità per lo sviluppo, con scadenze a più lungo termine, con l'inizio della restituzione maggiormente differito e con tassi di interesse più bassi di quelli stabiliti dalla Banca per le sue operazioni ordinarie. La Banca, appena possibile, adotterà norme e regolamenti per l'amministrazione e l'utilizzazione del Fondo speciale per lo Sviluppo.

2. La Banca potrà istituire, o le potrà essere affidata l'amministrazione di altri fondi speciali che siano destinati a servire i suoi scopi e che rientrino nelle sue funzioni. Essa adotterà quelle norme e quei regolamenti che potranno essere necessari per istituire, amministrare ed utilizzare le risorse di ciascun fondo speciale.

3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo concernenti il Fondo Speciale per lo Sviluppo, le condizioni e le modalità secondo le quali la Banca potrà ricevere contribuzioni o prestiti per fondi speciali, incluso il Fondo Speciale per lo Sviluppo, saranno quelle che potranno essere concordate tra la Banca ed il contributore o prestatore, e i fondi speciali potranno essere utilizzati in qualsiasi modo ed a qualsiasi condizione e modalità che non siano incompatibili con gli scopi e le funzioni della Banca o con qualsiasi accordo relativo a tali fondi.

4. Nessuna quota del capitale effettivamente versato o delle riserve dalla Banca o dei fondi presi a prestito dalla Banca per l'inclusione nelle risorse del suo capitale ordinario potrà essere assegnata al Fondo speciale per lo Sviluppo previsto nel paragrafo 1 del presente Articolo o a qualsiasi altro fondo speciale.

5. Le norme ed i regolamenti relativi a qualsiasi fondo speciale saranno compatibili con le disposizioni del presente Accordo fatta eccezione per quelle che siano espressamente applicabili unicamente alle operazioni ordinarie della Banca. Ove tali norme e regolamenti non siano applicabili, i fondi speciali saranno regolati dalle disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 9

RISORSE DEL CAPITALE ORDINARIO E RISORSE DEI FONDI SPECIALI

1. Le risorse della Banca consisteranno di risorse del capitale ordinario e di risorse dei fondi speciali.

2. Nel presente Accordo, l'espressione "risorse del capitale ordinario" include quanto segue:

(a) il capitale sociale autorizzato della Banca sottoscritto ai sensi dell'Articolo 6;

(b) i fondi presi a prestito dalla Banca e per i quali sia applicabile l'impegno al versamento ai sensi del paragrafo 6 dell'Articolo 7;

(c) i fondi ricevuti in restituzione di prestiti o garanzie effettuati con le risorse di cui ai commi (a) e (b) del presente paragrafo;

(d) entrate derivanti da prestiti effettuati con i suddetti fondi o da garanzie cui sia applicabile l'impegno al versamento ai sensi del paragrafo 6 dell'Articolo 7; e

(e) ogni altro fondo o entrata ricevuti dalla Banca e che non facciano parte di una qualsiasi delle risorse dei fondi speciali.

3. Nel presente Accordo l'espressione "risorse dei fondi speciali" si riferisce alle risorse di un qualsiasi fondo speciale ed include quanto segue:

(a) risorse inizialmente fornite ad un qualsiasi fondo speciale;

(b) fondi accettati dalla Banca per l'inclusione in un qualsiasi fondo speciale;

(c) fondi restituiti in connessione a prestiti o garanzie finanziati con le risorse di un qualsiasi fondo speciale e che siano riscossi da tale fondo speciale in conformità alle norme ed ai regolamenti della Banca che governano detto fondo speciale;

(d) entrate derivanti da operazioni della Banca in cui siano stati utilizzati o messi a disposizione uno qualsiasi dei succitati fondi o una qualsiasi delle succitate risorse a condizione che, ai sensi delle norme e dei regolamenti che regolano il fondo speciale interessato, tali entrate provengano a detto fondo speciale; e

(e) ogni altra risorsa messa a disposizione di un qualsiasi fondo speciale.

CAPITOLO III

OPERAZIONI

ARTICOLO 10

USO DELLE RISORSE

Le risorse e le facilitazioni della Banca verranno utilizzate esclusivamente per promuovere gli scopi ed attuare le funzioni esposti, rispettivamente negli Articoli 1 e 2 del presente Accordo.

ARTICOLO 11

OPERAZIONI ORDINARIE ED OPERAZIONI SPECIALI

1. Le operazioni della Banca consisteranno in operazioni ordinarie ed operazioni speciali.

2. Le operazioni ordinarie saranno quelle finanziate con le risorse del capitale ordinario della Banca.

3. Le operazioni speciali saranno quelle finanziate con risorse dei fondi speciali.

ARTICOLO 12

SEPARAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Le risorse del capitale ordinario della Banca saranno sempre e in ogni caso tenute, utilizzate, messe a disposizione, investite o altrimenti collocate completamente separate dalle risorse dei fondi speciali. Ciascun fondo speciale, le sue risorse e la sua contabilità saranno tenuti completamente separati da altri fondi speciali, dalle loro risorse e dalla loro contabilità.

2. Le risorse del capitale ordinario della Banca non saranno gravate o usate per saldare perdite o passivi derivanti da operazioni o altre attività di qualsiasi fondo speciale. Le risorse dei fondi speciali proprie di un qualsiasi fondo speciale non saranno gravate o usate per saldare perdite o passivi derivanti da operazioni o altre attività della Banca finanziate con il suo capitale ordinario o con risorse proprie di qualsiasi altro fondo speciale.

3. Nelle operazioni ed altre attività di un qualsiasi fondo speciale, la responsabilità della Banca sarà limitata alle risorse proprie di tale fondo speciale e che sono a disposizione della Banca.

4. Le relazioni finanziarie della Banca presenteranno separatamente le

operazioni ordinarie e le operazioni speciali della Banca. Le spese concernenti le operazioni ordinarie verranno addebitate alle risorse del capitale ordinario della Banca. Le spese direttamente concernenti operazioni speciali verranno addebitate alle risorse dei fondi speciali. Ogni altra spesa verrà addebitata come la Banca stabilirà.

5. La Banca adotterà quelle norme e quei regolamenti che potranno essere necessari per assicurare l'effettiva separazione dei due tipi delle sue operazioni.

ARTICOLO 13

BENEFICIARI E METODI DELLE OPERAZIONI ORDINARIE

Nelle sue operazioni ordinarie, la Banca potrà fornire o facilitare finanziamenti ad un qualsiasi membro regionale o ad una qualsiasi suddivisione politica o una sua agenzia, o qualsiasi altro ente o impresa nel settore pubblico o privato che operi nel territorio di tale membro, così come potrà fornire o facilitare finanziamenti ad agenzie internazionali o regionali o altri enti interessati allo sviluppo economico della regione.

La Banca potrà attuare tali operazioni in uno qualsiasi dei seguenti modi:

a) facendo o partecipando a prestiti diretti con il suo capitale versato non intaccato e, eccetto per quanto previsto nell'Articolo 18, con le sue riserve e le sue eccedenze non distribuite;

b) facendo, o partecipando a prestiti diretti con fondi procurati dalla Banca nei mercati finanziari o presi in prestito o altrimenti acquistati dalla Banca per inserirli nelle risorse del suo capitale ordinario;

c) investendo i fondi di cui ai paragrafi a) e b) del presente Articolo nella partecipazione azionaria di un ente o di un'impresa a condizione che, comunque, nessuno di tali investimenti venga effettuato fin dopo che il Consiglio dei Governatori abbia stabilito che la Banca è nella posizione di iniziare tali tipi di operazioni, con voto di non meno dei due terzi del numero complessivo dei governatori rappresentanti non meno dei tre quarti del potere di voto complessivo dei membri;

d) garantendo come obbligatorio principale o secondario, in tutto o in parte, prestiti per lo sviluppo economico.

ARTICOLO 14

LIMITAZIONI IMPOSTE ALLE OPERAZIONI

1. L'ammontare complessivo non erogato di prestiti, investimenti, in azioni ordinarie e garanzie effettuati dalla Banca nelle sue operazioni ordinarie non eccederà mai l'ammontare complessivo del suo capitale sottoscritto non intaccato, delle riserve e delle eccedenze e di ogni altro fondo incluso nelle risorse del suo capitale ordinario, esclusa la riserva speciale prevista nell'art. 18 ed altre riserve non disponibili per le operazioni ordinarie.
2. L'ammontare complessivo insoluto relativo alle operazioni speciali della Banca che riguardano un qualsiasi fondo speciale non eccederà mai l'ammontare complessivo delle risorse non intaccate proprie di tale fondo speciale.
3. Nel caso di fondi investiti in partecipazioni azionarie al di fuori delle risorse del capitale ordinario della Banca, l'ammontare complessivo investito non eccederà mai ildieci (10) per cento dell'ammontare globale del capitale sociale della Banca effettivamente versato a un dato momento insieme con le riserve. e le eccedenze incluse nelle risorse del suo capitale ordinario, esclusa la riserva speciale prevista nell'art. 18.
4. L'ammontare di un qualsiasi investimento in azioni ordinarie non eccederà tale percentuale del capitale sociale dell'ente o dell'impresa interessati quale di volta in volta o per ogni caso specifico verrà considerata appropriata dal Consiglio dei Direttori. La Banca non cercherà di ottenere da tale investimento un interesse di controllo nell'ente o nell'impresa in questione, fatto salvo ove ciò sia necessario per salvaguardare l'investimento della Banca.

ARTICOLO 15

PRINCIPI REGOLANTI LE OPERAZIONI

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, la conduzione delle operazioni della Banca sarà conforme ai seguenti principi:

a) le operazioni della Banca forniranno principalmente finanziamenti di progetti specifici inclusi quelli che fanno parte di un programma di sviluppo nazionale, sotto-regionale o regionale. Esse potranno, comunque, includere prestiti a, o garanzie di prestiti fatti a, banche per lo sviluppo nazionale o altri idonei istituti finanziari, per fare in modo che questi ultimi possano finanziare progetti di sviluppo conformemente ai termini approvati dalla Banca, ove i singoli bisogni di finanziamento di tali progetti non siano, secondo la Banca, sufficientemente ingenti da giustificare la diretta sovraintendenza della Banca.

b) La Banca non finanzierà nessuna operazione nel territorio di un membro ove lo stesso si opponga a tale finanziamento.

c) Prima che vengano concessi un prestito od una garanzia, il richiedente avrà sottomesso un'adeguata proposta di prestito o garanzia, ed il Presidente della Banca avrà presentato al Consiglio dei Direttori un rapporto scritto riguardante la proposta insieme con le proprie raccomandazioni sulla base di uno studio degli uffici.

d) Nel prendere in considerazione una domanda di prestito o garanzia, la Banca presterà la dovuta attenzione alla capacità del richiedente di ottenere finanziamenti altrove a condizioni e modalità che la Banca consideri ragionevoli per il beneficiario.

e) Nel fare o garantire un prestito, la Banca presterà la dovuta attenzione alle prospettive esistenti affinchè il richiedente ed il suo garante, ove un garante esista, siano in condizione di adempiere alle proprie obbligazioni conformemente al contratto di prestito.

f) Nel fare o garantire un prestito, un tasso d'interesse, le altre spese e il piano di rimborso del capitale saranno quelli considerati appropriati, nell'opinione della Banca, al prestito in questione.

g) Nel garantire un prestito fatto da altri investitori, o nel sottoscrivere la vendita di titoli, la Banca riceverà un'adeguata compensazione per i rischi in cui incorre.

h) I proventi dei finanziamenti nelle operazioni ordinarie della Banca saranno normalmente utilizzati solo per le commesse nei territori dei membri, di beni e servizi prodotti in tali territori. In casi speciali il Consiglio dei Direttori potrà, comunque, stabilire le circostanze nelle quali le commesse di beni e servizi potranno essere effettuate altrove, dando priorità, ogni qualvolta sia possibile, alle commesse di beni e servizi prodotti nel territorio di paesi che abbiano sostanzialmente contribuito alle risorse della Banca.

i) Nel procurare servizi e nel facilitare i finanziamenti ad enti o imprese nel settore privato, la Banca presterà la dovuta attenzione al bisogno di sviluppare e di rafforzare le iniziative, gli enti e le capacità degli individui che appartengono alla regione.

j) Nel caso di un prestito diretto fatto dalla Banca, sarà permesso al prestatario di ritirare i propri fondi per far fronte alle spese connesse al progetto solo quando esse siano effettivamente avvenute.

k) La Banca prenderà le misure necessarie per assicurare che i proventi di qualsiasi prestito fatto o garantito dalla Banca, o a cui essa abbia partecipato, vengano utilizzati solo per gli scopi per cui il prestito era stato concesso e con il dovuto riguardo a considerazioni economiche e di efficienza.

l) La Banca presterà attenzione alla desiderabilità di una ragionevole distribuzione tra i membri della ragione, dei benefici derivanti dalle sue operazioni.

m) La Banca cercherà di mantenere una ragionevole diversificazione nei suoi investimenti in partecipazioni azionarie.

n) La Banca potrà fornire finanziamenti per far fronte a spese estere e locali relative ad un progetto cui stia prestando assistenza, a condizione che nelle sue operazioni ordinarie essa fornisca finanziamenti per spese locali nel territorio nel quale è situato il progetto solo in circostanze eccezionali e senza eccedere una percentuale ragionevole del totale di tali spese, e in circostanze in cui tale finanziamento possa essere fornito in valuta locale soggetta alle limitazioni ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo 23.

o) La Banca nelle sue operazioni sarà guidata da sani princìpi di sviluppo bancari.

ARTICOLO 16

CONDIZIONI E MODALITA' PER PRESTITI DIRETTI E GARANZIE

1. Nel caso di prestiti diretti fatti dalla Banca e in cui la Banca partecipi e da essa garantiti, il contratto stabilirà le condizioni e le modalità per il prestito e la garanzia in questione, incluse quelle relative al pagamento del capitale, gli interessi e altre spese, scadenze, e date di pagamento relativi al prestito, o competenze ed altre spese relative alla garanzia, rispettivamente.

2. Nel caso di operazioni speciali fatte salve tutte le condizioni e le modalità od altre disposizioni ad esse relative, il contratto concernente un prestito fatto o garantito dalla Banca specificherà la valuta o le valute che dovranno essere utilizzate nel rimborsare la Banca, o stabilirà che i rimborsi dovranno avvenire nella valuta o nelle valute prestate, o predisporrà altre appropriate disposizioni per la valuta o le valute dei rimborsi. A facoltà di chi riceve il prestito, comunque, tale restituzione potrà essere fatta in oro o, subordinatamente al con-

senso della Banca, in una qualsiasi altra valuta convertibile. Il contratto potrà anche disporre che l'ammontare delle restituzioni alla Banca sarà quivalente, in termini di una valuta a tale scopo specificanta dalla Banca, al valore di tali restituzioni alla data o alle date alle quali il prestito è stato erogato.

3. Nel caso in cui il beneficiario di un prestito o di una garanzia di un prestito non sia esso stesso membro, la Banca potrà, quando lo ritenga opportuno, porre come condizione del contratto che il membro nel cui territorio verrà realizzato il progetto in questione, o un'agenzia pubblica di tale membro che la Banca ritenga accettabile, garantiscano la restituzione del capitale ed il Pagamento di interessi ed altre spese relative al prestito conformemente alle condizioni a questo relative.

ARTICOLO 17
COMMISSIONE E TARIFFE

1. La Banca stabilirà il tasso e ogni altra condizione e modalità della commissione da addebitare in relazione a prestiti diretti fatti o in cui abbia partecipato all'interno delle proprie operazioni ordinarie. La commissione sarà calcolata sull'ammontare non erogato di ogni prestito e partecipazione e sarà effettuato al tasso di non meno dell'Uno(1) per cento per anno nei primi cinque (5) anni delle operazioni della Banca. Alla fine di detto periodo, il tasso della commissione potrà essere fissato ai livelli che la Banca considererà appropriati alla luce del livello delle riserve della Banca.

2. Nel garantire un prestito quale parte delle proprie operazioni ordinarie la Banca richiederà, oltre a qualsiasi altra spesa, un deposito di garanzia, ad un tasso stabilito dal Consiglio dei Direttori, pagabile periodicamente sull'ammontare del prestito non erogato.

3. Altre spese della Banca nelle proprie operazioni ordinarie, ed ogni altra commissione, ratiffa, o altri costi nelle sue operazioni speciali, saranno stabiliti dal Consiglio dei Direttori.

ARTICOLO 18
RISERVA SPECIALE

L'ammontare delle commissioni e delle tariffe di garanzia ricevute dalla Banca ai sensi dell'Articolo 17 del presente Accordo saranno messe da parte come riserva speciale e saranno tenute per far fronte agli impegni della Banca. La riserva speciale sarà tenuta nella forma di denaro liquido che il Consiglio dei Direttori potrà stabilire a patto che, la riserva speciale possa essere investita nei titoli della regione ogniqual volta ciò sia nell'interesse della Banca.

ARTICOLO 19

METODI PER FAR FRONTE AGLI IMPEGNI DELLA BANCA

1. Ogniqualvolta sia necessario adempiere a pagamenti contrattuali di interessi, altri spese o ammortamenti su prestiti presi dalla Banca nelle sue operazioni ordinarie, o di onorare i propri impegni relativi a pagamenti simili connessi a prestiti da essa garantiti, addebitabili alle risorse del suo capitale ordinario, la Banca potrà richiedere un appropriato ammontare delle azioni a chiamata conformemente al paragrafo 6 dell'Articolo 7.

2. Se il capitale sociale a chiamata sottoscritto della Banca sarà interamente richiesto conformemente al paragrafo 6 dell'Articolo 7 la Banca potrà, se necessario agli scopi specificati al paragrafo 2 del presente Articolo, utilizzare o cambiare la valuta di qualsiasi membro senza restrizione, inclusa qualsiasi restrizione imposta ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo 23.

CAPITOLO IV

PRESTITI ED ALTRI POTERI MISCELLANEI

ARTICOLO 20

POTERI GENERALI

Oltre ai poteri altrove previsti nel presente Accordo, la Banca avrà il potere di :

(a) prendere in prestito fondi nei territori dei membri o altrove, ed a questo proposito fornire tale garanzia reale o altra garanzia quale sarà stabilita dalla Banca, sempre fatto salvo che:

(i) prima di effettuare una vendita delle proprie obbligazioni in un paese, la Banca cercherà l'approvazione delle autorità competenti di tale paese;

(ii) ove le obbligazioni della Banca debbano essere emesse nella valuta di un membro, la Banca avrà ottenuto l'approvazione delle autorità competenti di detto membro;

(iii) la Banca otterrà l'approvazione delle competenti autorità di cui ai comma (i) e (ii) del presente paragrafo affinchè i proventi possano essere scambiati con qualsiasi altra valuta; senza restizione e,

(iv) prima di stabilire se vendere le proprie obbligazioni in un paese specifico, la Banca considererà l'ammontare di prestiti precedenti, se avvenuti, in quel paese, l'ammontare di precedenti prestiti in altri paesi, e la possibile disponibilità di fondi in tali altri paesi e terrà dovuto conto del principio generale che vuole che i suoi

prestiti debbano, per quanto possibili, essere diversificati per quanto concerne il paese del prestito;

(b) vendere e comprare titoli che la Banca ha emesso o garantito o nei quali abbia investito, sempre fatto salvo che abbia ottenuto l'approvazione delle autorità competenti del paese in cui tali titoli dovranno essere venduti o comprati;

(c) garantire titoli in cui abbia investito, per facilitarne la vendita;

(d) sottoscrivere, o partecipare alla sottoscrizione di, titoli emessi da qualsiasi impresa o ente per scopi che siano compatibili con gli scopi e le funzioni della Banca;

(e) investire o depositare fondi, che non siano necessari alle proprie operazioni, nei territori dei membri o di contributori sostanziali alle risorse della Banca, in tali obbligazioni o istituti di membri o di contributori sostanziali o loro connazionali, quali essa potrà stabilire, fatto salvo ove il Consiglio dei Direttori stabilisca altrimenti con un voto di non meno dei tre quarti del potere di voto complessivo dei membri;

(f) assistere i membri regionali in materie relative al collocamento all'estero di prestiti ufficiali;

(g) ottenere prestiti da Governi, dalle loro suddivisioni politiche e agenzie, da organizzazioni internazionali, alle condizioni e modalità che potranno essere concordate tra la Banca ed il prestatore;

(h) fornire assistenza tecnica che serva ai propri scopi e sia compatibile con le proprie funzioni, ed ogniqualvolta le spese sostenute nel fornire tali servizi non siano rimborsabili, addebitarle alle entrate della Banca; e

(i) esercitare tali altri poteri ed adottare tali norme e regolamenti quali possano essere necessari o appropriati per la promozione dei propri scopi e delle proprie funzioni e che siano compatibili con le disposizioni del presente Accordo.

ARTICOLO 21

AVVISO DA PORSI SUI TITOLI

Ogni titolo emesso o garantito dalla Banca includerà una dichiarazione in cui si affermi che esso non è un'obbligazione di alcun Governo, a meno che esso non sia infatti l'obbligazione di un Governo particolare, nel qual caso ciò sarà dichiarato.

CAPITOLO V
VALUTE
ARTICOLO 22

VALUTAZIONE DELLE DIVISE E DETERMINAZIONE DELLA CONVERTIBILITA'

Ogniqualvolta la Banca ritenga necessario conformemente al presente Accordo:

(a) di valutare una qualsiasi divisa rispetto ad un'altra divisa o rispetto all'oro; o

(b) di stabilire se una qualsiasi valuta sia convertibile;

tale valutazione o determinazione, a seconda del caso, sarà ragionevolmente fatta dalla Banca dopo aver consultato il Fondo Monetario Internazionale.

ARTICOLO 23
USO DELLE VALUTE

1. La valuta di un qualsiasi membro, in possesso della Banca come parte delle risorse del suo capitale ordinario, comunque acquisita, potrà essere utilizzata dalla Banca o da un qualsiasi beneficiario della Banca, senza restrizioni da parte di detto membro, per effettuare pagamenti per spese all'interno di esso o per beni o servizi prodotti nel territorio di tale membro.

2. I membri non potranno mantenere o imporre alcuna restrizione sul possesso o l'utilizzazione da parte della Banca o di un qualsiasi beneficiario della Banca, per pagamenti in qualsiasi paese, di oro o di qualsiasi valuta ricevuti dalla Banca ed inclusi nelle risorse del proprio capitale ordinario; salvo che un membro regionale potrà dopo consultazione con la Banca e condizionatamente a periodiche revisioni da parte della stessa, limitare, in tutto o in parte, per spese nel territorio di tale membro, l'utilizzazione della propria valuta versata o ottenuta come restituzione del capitale da valuta del membro pagata conformemente al paragrafo 2(b) dell'Articolo 7.

3. L'utilizzazione di una qualsiasi valuta ricevuta e tenuta dalla Banca come parte delle risorse dei propri fondi speciali sarà regolata da norme, regolamenti e accordi che a questi si riferiscono e fatti in forza delle disposizioni dell'Articolo 8.

4. Oro o valute tenuti dalla Banca non potranno essere utilizzati dalla Banca per l'acquisto di valute di membri o non-membri salvo con l'approvazione del membro o dei membri le cui valute siano interessate, ma potranno in tal modo essere utilizzati senza detta approvazione:

(i) per adempiere alle obbligazioni della Banca nelcorso ordinario dei suoi affari;

(ii) se la valuta che deve essere utilizzata per tale acquisto è la valuta di un membro ricevuta dalla Banca come pagamento in acconto della sottoscrizione di un altro membro; o

(iii) in seguito ad una decisione del Consiglio dei Direttori con voto dei Direttori rappresentanti non meno dei due terzi del potere di voto complessivo dei membri.

5. Nulla nel presente Accordo precluderà la Banca dall'usare la valuta di un qualsiasi membro per spese amministrative in cui la Banca sia incorsa nel territorio di quel membro.

ARTICOLO 24

MANTENIMENTO DEL VALORE DELLE MONETE POSSEDUTE DALLA BANCA

1. Ogniqualvolta nel Fondo Monetario Internazionale il valore nominale della divisa di un membro sia diminuito o il valore di scambio rispetto a divise estere sia, secondo la Banca, svalutato in modo significativo nei propri territori, detto membro pagherà alla Banca, entro un periodo ragionevole di tempo, un ammontare addizionale della propria divisa sufficiente a mantenere allo stesso livello del momento della sottoscrizione il valore dell'ammontare di tale divisa che è tenuta o in seguito ricevuta dalla Banca (sia o non sia tale valuta tenuta in forma di pagherò o altre obbligazioni emessi ai sensi del paragrafo 5 dell'Articolo 7) e consistente, o derivata in quanto restituzione di capitale, in divisa originariamente pagata alla Banca da tale membro ai sensi del paragrafo 2(a) o del paragrafo 2(b) dell'Articolo 7, o una qualsiasi valuta addizionale pagata ai sensi delle disposizioni del presente paragrafo; tuttavia, la Banca libererà pro tanto detto membro dalle sue obbligazioni ai sensi del presente paragrafo, nella misura in cui essa avrà, secondo la propria opinione, ricevuto da un qualsiasi prestatario di tale divisa, o da un qualsiasi garante importi pagati unicamente come conseguenza di tali diminuzioni o di tali svalutazioni.

2. Ogniqualvolta il valore nominale della divisa di un membro sia aumentato, la Banca pagherà a tale membro, entro un periodo ragionevole di tempo, una somma di detta valuta uguale all'aumento in valore di quell'ammontare della divisa del membro posseduto dalla Banca ed in seguito ricevuto dalla stessa ed a cui sarebbe applicabile il paragrafo 1 del presente Articolo; tuttavia, la Banca non sarà obbligata ad effettuare tale pagamento nella misura in cui il beneficio di uno qualsiasi di tali aumenti in valore nominale sarà stato trasmesso dalla Banca ad un qualsiasi prestatario o garante come conseguenza dell'obbligazione dell'uno o dell'altro di effettuare pagamenti aumentati alla Banca nel caso di una riduzione del valore nominale di tale divisa

3. Le disposizioni dei due paragrafi precedenti potranno essere tralasciate o potranno essere considerate inefficaci dalla Banca quando un cambio uniforme nel valore nominale delle divise di tutti i suoi membri venga effettuato dal Fondo Monetario Internazionale.

4. Gli importi pagati da un membro ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo per mantenere il valore di una qualsiasi sua divisa, saranno utilizzabili e convertibili nella stessa misura della divisa originaria rispetto alla quale tali importi vengono versati.

5. Nel caso di un membro la cui divisa non abbia un valore nominale stabilito attraverso il Fondo Monetario Internazionale il valore iniziale di tale divisa in termini di dollari sarà quello stabilito dalla Banca ai sensi del paragrafo 3 dell'Articolo 7, o altrimenti, in ragione dei pagamenti di detto membro in acconto della propria sottoscrizione. In seguito la Banca potrà di volta in volta similmente fissare il valore di tale divisa in termini di dollari. Ai fini delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, il valore in tal modo di volta in volta fissato sarà considerato come se fosse il valore nominale di tale divisa.

CAPITOLO VI

ORGANIZZAZIONE E AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 25

STRUTTURA

La Banca avrà un Consiglio dei Governatori, un Consiglio dei Direttori, un Presidente, un Vice Presidente, ed altri funzionari e personale in misura giudicata necessarie.

ARTICOLO 26

CONSIGLIO DEI GOVERNATORI: COMPOSIZIONE

1. Ciascun membro sarà rappresentato nel Consiglio dei Governatori e nominerà un governatore ed un supplente. Ciascun governatore e ciascun sostituto seguirà la volontà del membro nominante. Nessun supplente potrà votare se non nell'assenza del governatore principale. Ad ogni riunione annuale il Consiglio dei Governatori eleggerà a Presidente del Consiglio uno dei governatori. Il Presidente del Consiglio dei Governatori rimarrà in carica fino all'elezione del Presidente successivo.

2. I governatori ed i supplenti svolgeranno le loro funzioni senza venire in quanto tali remunerati dalla Banca, ma la Banca potrà pagar loro spese ragionevoli in cui essi siano incorsi nel partecipare alle riunioni.

ARTICOLO 27

CONSIGLIO DEI GOVERNATORI: POTERI

1. Al Consiglio dei Governatori verranno conferiti tutti i poteri della Banca.

2. Il Consiglio dei Governatori potrà delegare al Consiglio dei Direttori ciascuno dei, o tutti i propri poteri, fatto salvo il potere di:

(a) ammettere nuovi membri e stabilire le condizioni della loro ammissione;

(b) aumentare o diminuire il capitale autorizzato della Banca;

(c) sospendere un membro;

(d) decidere ricorsi contro decisioni prese dal Consiglio dei Direttori riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo;

(e) autorizzare la conclusione di accordi generali per la cooperazione con Governi e con altre organizzazioni internazionali;

(f) eleggere i direttori ed il Presidente della Banca;

(g) stabilire la remunerazione dei direttori e dei loro supplenti;

(h) stabilire le riserve e la distribuzione dei profitti netti della Banca;

(i) emendare il presente Accordo;

(j) decidere di porre termine alle operazioni della Banca e di distribuire il suo attivo;

(k) scegliere revisori esterni per certificare il bilancio generale ed il rendiconto di profitti e perdite della Banca, e scegliere altri esperti che potranno essere necessari per esaminare e fare una relazione sull'amministrazione generale della Banca;

(l) approvare, dopo il riesame della relazione dei revisori esterni, il bilancio generale ed i rendiconti di profitti e perdite della Banca; e

(m) esercitare ogni altro potere espressamente assegnato al Consiglio dei Governatori nel presente Accordo.

3. Il Consiglio dei Governatori manterrà il pieno potere di esercitare la propria autorità su qualsiasi materia delegata al Consiglio dei Direttori conformemente al paragrafo 2 del presente Articolo.

ARTICOLO 28

CONSIGLIO DEI GOVERNATORI : PROCEDURA

1. Il Consiglio dei Governatori terrà una riunione annuale e altre riunioni che potranno essere disposte dal Consiglio dei Governatori o convocate dal Consiglio dei Direttori. Le riunioni del Consiglio dei Governatori, fatta salva la riunione annuale, saranno convocate dal Consiglio dei Direttori ogniqualvolta ciò venga richiesto da una maggioranza dei membri della Banca.

2. Una maggioranza del numero complessivo dei governatori costituirà un quorum per qualsiasi riunione del Consiglio dei Governatori, a condizione che tale maggioranza rappresenti non meno dei due terzi del potere complessivo di voto dei membri.

3. Il Consiglio dei Governatori potrà per regolamento stabilire una procedura per la quale il Consiglio dei Direttori possa, quando quest'ultimo ritenga tale azione opportuna, ottenere un voto dei governatori su una questione specifica, senza convocare una riunione del Consiglio dei Governatori.

4. Il Consiglio dei Governatori potrà istituire strutture ausiliarie che siano necessarie e appropriate per lo svolgimento dell'attività della Banca.

ARTICOLO 29

CONSIGLIO DEI DIRETTORI : COMPOSIZIONE

1. (a) Il Consiglio dei Direttori sarà composto di sette (7) membri di cui:

(i) cinque (5) saranno scelti dai governatori rappresentanti membri regionali; e

(ii) due (2) saranno scelti dai governatori rappresentanti membri non-regionali. (5)

(b) Quando altri Stati o Territori diventino membri il Consiglio dei Governatori potrà, con voto di non meno dei due terzi del numero complessivo dei governatori rappresentanti non meno dei tre quarti del potere di voto complessivo dei membri, aumentare il numero complessivo dei direttori.

---

5. In data 21 Aprile 1972 il Consiglio dei Governatori ha aumentato a dieci (10) il numero dei direttori ed a otto(8) il numero dei direttori regionali ed in data 20 Agosto 1976 il Consiglio dei Governatori ha aumentato ad undici(11) il numero dei direttori ed a nove (9) il numero dei direttori regionali. In data 28 Agosto 1981 il Consiglio dei Governatori ha aumentato a dodici(12) il numero dei direttori ed a dieci(10) il numero dei direttori regionali ed in data 11 Maggio 1983 il Consiglio dei Governatori ha aumentato a tredici(13) il numero dei direttori ed a tre(3) il numero dei direttori non-regionali

(c) I direttori saranno scelti in conformità con le norme ed i regolamenti, che dovranno essere adottati dal Consiglio dei Governatori con voto di non meno dei due terzi del numero complessivo dei governatori rappresentanti non meno dei tre quarti del potere di voto complessivo dei membri. Dette norme renderanno operativi principi relativi ai direttori regionali, esposti nella Parte I dell'Allegato B al presente Accordo. Fino a che tali norme non verranno adottate, i direttori saranno scelti in conformità con la Parte II del suddetto Allegato B. (6)

2. I direttori saranno persone di alta competenza in questioni economiche e finanziarie e saranno scelti prestando la dovuta attenzione al principio di una equa distribuzione geografica.

3. Ciascun direttore nominerà un supplente con pieno potere di rappresentarlo quando egli non sia presente.

4. I direttori resteranno in carica per un periodo di due (2) anni e potranno essere rieletti per un ulteriore o ulteriori periodi di carica. Essi eserciteranno le loro funzioni fino a che i loro successori non siano stati destinati e non abbiano preso possesso della carica. Se si rende vacante il posto di un direttore prima della scadenza del suo mandato, la vacanza sarà coperta da un nuovo direttore che sarà scelto dai governatori rappresentanti i membri che avevano scelto il suo predecessore. Il nuovo direttore rimarrà in carica per il resto del periodo di carica del suo predecessore.

ARTICOLO 30
CONSIGLIO DEI DIRETTORI : POTERI

Il Consiglio dei Direttori sarà responsabile della direzione delle operazioni generali della Banca e, a questo scopo, eserciterà, oltre ad i poteri ad esso espressamente assegnati nel presente Accordo, tutti i poteri ad esso delegati dal Consiglio dei Governatori e, in particolare:

(a) preparerà il lavoro del Consiglio dei Governatori;

(b) conformemente alle direzioni generali del Consiglio dei Governatori, prenderà decisioni riguardanti prestiti, garanzie, investimenti in partecipazioni azionarie, prestiti presi dalla Banca, fornitura di assistenza tecnica, ed altre operazioni della Banca;

(c) presenterà al Consiglio dei Governatori in occasione di ciascuna riunione annuale la contabilità per ogni anno finanziario; e

---

6. In data 21 Aprile 1972 il Consiglio dei GOvernatori ha adottato le Norme per di Procedura per la Scelta dei Direttori, che sono esposte in Appendice all'Allegato B al presente Accordo.

(d) approverà il bilancio preventivo della Banca.

ARTICOLO 31

CONSIGLIO DEI DIRETTORI : PROCEDURA

1. Il Consiglio dei Direttori normalmente funzionerà nella sede principale della Banca e si riunira con la frequenza che gli affari della Banca potranno richiedere.

2. Una maggioranza dei direttori costituirà un quorum per qualsiasi riunione del Consiglio dei Direttori, a condizione che tale maggioranza rappresenti non meno dei due terzi del potere di voto complessivo dei membri.

3. Il Consiglio dei Governatori adotterà regolamenti secondo i quali un membro potrà mandare un rappresentnate per partecipare a qualsiasi riunione del consiglio dei Direttori quando oggetto della riunione sia una questione che tocchi particolarmente detto membro.

ARTICOLO 32

VOTAZIONI

1. Ciascun membro avrà 150 voti più un voto addizionale per ogni azione del capitale sociale in suo possesso.

2. Nel votare in seno al Consiglio dei Governatori, ciascun governatore avrà diritto ad esprimere i voti dei membri che egli rappresenta. Salvo che non sia altrimenti espressamente disposto nel presente Accordo, tutte le materie all'esame del Consiglio dei Governatori saranno decise con una maggioranza del potere di voto dei membri rappresentati alla riunione.

3. Nel votare in seno al Consiglio dei Direttori, ciascun direttore avrà diritto ad esprimere il numero di voti del membro o dei membri i cui voti abbiano portato alla sua elezione. Detti voti dovranno essere calcolati come una unità. Salvo che non sia altrimenti espressamente disposto nel presente Accordo, tutte le materie all'esame del Consiglio dei Direttori saranno decise con una maggioranza del potere di voto dei membri rappresentati alla riunione.

ARTICOLO 33

IL PRESIDENTE

1. Il Consiglio dei Governatori, con voto di non meno dei due terzi del numero complessivo dei governatori rappresentanti non meno dei tre quarti del potere di voto copmlessivo dei membri, eleggerà un Presidente della Banca. Il President, durante il periodo della sua carica, non sarà nè governatore nè direttore, nè sostituto di uno dei due.

2. La durata della carica di Presidente sarà quella che il Consiglio dei Governatori potrà stabilire, comunque per un periodo non superiore a cinque(5)anni. Egli potrà essere rieletto. Cesserà, comunque, dalla sua carica quando il Consiglio dei Governatori così decida, con voto di non meno dei due terzi del numero complessivo dei governatori rappresentanti non meno dei tre quarti del potere di voto complessivo dei membri.

3. Il Presidente sarà Presidente del Consiglio dei Direttori ma non avrà diritto di voto, fatto salvo il diritto di voto in caso di uguale ripartizione dei voti. Potrà partecipare alle riunioni del Consiglio dei Governatori ma non voterà.

4. Il Presidente sarà il Direttore Generale della Banca e dirigerà, sotto la direzione del Consiglio dei Direttori, gli affari correnti della Banca. Sarà responsabile dell'organizzazione, della nomina e del licenziamento dei funzionari e del personale, sotto il controllo generale del Consiglio dei Direttori.

5. Il Presidente ed il Vice-Presidente saranno persone in possesso di una vasta esperienza in materie riguardanti la finanza e lo sviluppo nel settore pubblico o privato.

6. Nel nominare funzionari e personale il Presidente, fatta salva la somma importanza di assicurare i più alti livelli di efficienza e di competenza tecnica, sarà particolarmente attento a che il personale venga reclutato, per quanto possibile, sulla base di un'equa distribuzione geografica.

ARTICOLO 34

IL VICE-PRESIDENTE

1. Un Vice-Presidente sarà nominato dal Consiglio dei Direttori su raccomandazione del Presidente. Il Vice-Presidente rimarrà in carica per il periodo, eserciterà l'autorità e svolgerà nell'amministrazione della Banca le funzioni, che potranno essere stabiliti dal Consiglio dei Direttori. In assenza o in caso di incapacità del Presidente, o mentre tale ufficio sia vacante, il Vice-Presidente eserciterà l'autorità e svolgerà le funzioni del Presidente.

2. Il Vice-Presidente potrà partecipare alle riunioni del Consiglio dei Direttori ma non avrà diritto di voto a tali riunioni, eccetto il caso in cui egli debba esprimere il voto decisivo quando agisca in vece del Presidente.

ARTICOLO 35

CARATTERE INTERNAZIONALE DELLA BANCA: PROIBIZIONE DI ATTIVITA' POLITICA

1. La Banca non accetterà prestiti o assistenza che possano in qualsiasi modo pregiudicare o altrimenti alterare i propri scopi e le proprie funzioni.

2. La Banca, il suo Presidente, il suo Vice-Presidente, i suoi funzionari e personale non interferiranno negli affari politici di alcun membro, nè saranno influenzati nelle loro decisioni dal carattere politico del membro in questione. Solo considerazioni di carattere economico pertinenti agli scopi e alle funzioni della Banca avranno influenza sulle loro decisioni. Tali considerazioni saranno soppesate imparzialmente per raggiungere ed attuare gli scopi e le funzioni della Banca.

3; Il Presidente, il Vice-Presidente, i funzionari ed il personale della Banca, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno doveri solo verso la Banca, e verso nessun'altra autorità. Ciascun membro della Banca rispetterà il carattere internazionale di tale dovere e si asterrà da qualsiasi tentativo di influenzare uno qualsiasi di loro nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 36

SEDE DELLA BANCA

1. L'ufficio principale della Banca avrà sede nelle Barbados.

2. La Banca potrà istituire altrove agenzie e filiali.

ARTICOLO 37

CANALI DI COMUNICAZIONE; DEPOSITARI

1. Ciascun membro designerà un appropriato ente ufficiale con il quale la Banca potrà comunicare in relazione a qualsiasi questione che sorga in virtù del presente Accordo.

2. Ciascun membro designerà la propria banca centrale, o altro istituto che potrà essere concordato con la Banca, in qualità di depositario in cui la Banca potrà tenere qualsiasi valuta di tale membro che sia in suo possesso, così come altri attivi della Banca.

ARTICOLO 38

LINGUA UFFICIALE E RAPPORTI

1. La lingua ufficiale della Banca sarà l'inglese.

2. La Banca trasmetterà ai membri un Rapporto Annuale contenente un estratto conto revisionato e pubblicherà tale Rapporto. Trasmetterà inoltre trimestralmente ai propri membri una relazione sommaria della propria posizione finanziaria ed un rendiconto dei profitti e delle perdite che mostri i risultati delle proprie operazioni.

3. La Banca potrà anche pubblicare altri rapporti che riterrà utili nell'attuazione dei propri scopi e delle proprie funzioni. Tali rapporti verranno trasmessi ai membri della Banca.

4. La contabilità della Banca sarà revisionata da revisori esterni di alta stima internazionale scelti dal Consiglio dei Governatori.

ARTICOLO 39

DISTRIBUZIONE DEL REDDITO NETTO

1. Il Consiglio dei Governatori stabilirà almeno una volta all'anno, come utilizzare il reddito netto della Banca proveniente dalle sue operazioni ordinarie e quale sua percentuale, se esiste, sarà distribuita, dopo aver preso disposizioni per le riserve o per altri scopi, all'eccedenza, e quale percentuale, se esiste, sarà distribuita nonostante le disposizioni dell'Articolo 12, a qualche fondo speciale, incluso il Fondo Speciale per lo Sviluppo, o distribuita ai membri.

2. Il Consiglio dei Governatori stabilirà, almeno una volta all'anno, come utilizzare il reddito netto proveniente dalle sue operazioni speciali, conformemente a qualsiasi norma e regolamento che governano ciascun fondo speciale ed a qualsiasi accordo a questo connesso.

3. Qualsiasi distribuzione del reddito netto ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo sarà fatta a ciascun membro nella percentuale dei pagamenti complessivi fatti da detto membro conformemente al paragrafo 2(a) dell'Articolo 7 e dell'ammontare medio dei prestiti non erogati durante l'anno effettuati nella valuta corrispondente alla sua sottoscrizione ai sensi del paragrafo 2(b) dell'Articolo 7 rispetto al totale di tali importi per tutti i membri.

4. I pagamenti saranno effettuati nella maniera e nella valuta che il Consiglio dei Governatori deciderà.

CAPITOLO VII

RITIRO E SOSPENSIONE DEI MEMBRI : SOSPENSIONE TEMPORANEA E CESSAZIONE DELLE OPERAZIONI DELLA BANCA

ARTICOLO 40

RITIRO

1. Qualsiasi membro potrà ritirarsi dalla Banca in qualsiasi momento previo preavviso scritto fatto pervenire alla Banca presso la sua sede centrale.

2. Il ritiro di un membro entrerà in vigore, e la sua partecipazione in qualità di membro cesserà, alla data specificata nel suo preavviso, ma in ogni caso non prima di sei (6) mesi dalla data in cui il preavviso è stato ricevuto dalla Banca. Tuttavia, in qualsiasi momento anteriore alla data in cui il ritiro entra in vigore, il membro potrà notificare per iscritto alla Banca la cancellazione del suo avviso relativo alla intenzione di ritirarsi.

3. Un membro che abbia dato preavviso del suo ritiro dalla Banca rimarrà responsabile verso la Banca di tutte le obbligazioni dirette e sopravvenute alle quali esso era soggetto alla data di consegna del preavviso di ritiro. Se il ritiro entra in vigore, il membro non incorrerà in alcuna responsabilità per obbligazioni risultanti da operazioni della Banca eseguite posteriormente alla data in cui il preavviso di ritiro è stato ricevuto dalla Banca.

ARTICOLO 41

SOSPENSIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI MEMBRO

1. Se un membro non adempie ad una qualsiasi delle obbligazioni verso la Banca, il Consiglio dei Governatori potrà sospendere detto membro con voto di non meno dei due terzi del numero complessivo dei governatori o altri membri rappresentanti non meno dei tre quarti del potere di voto complessivo degli altri membri. Il membro in questione non avrà voto.

2. Il membro così sospeso cesserà automaticamente di essere membro della Banca ad un (1) anno dalla data della sua sospensione salvo che il Consiglio dei Governatori decida, durante tale periodo, di reintegrare il membro, con la stessa maggioranza necessaria alla sospensione.

3. Durante il periodo di sospensione un membro non potrà esercitare alcun diritto previsto nel presente Accordo, fatto salvo il diritto di ritiro; rimarrà tuttavia soggetto a tutte le sue obbligazioni.

ARTICOLO 42

REGOLAMENTO DEI CONTI

1. Dopo la data alla quale uno Stato od un Territorio cessano di essere membri, l'ex-membro rimarrà responsabile verso la Banca delle sue obbligazioni attuali e delle sue sopravvenienze passive fintanto che rimanga insoluta una qualsiasi parte dei prestiti o delle garanzie contratti prima che cessasse di essere membro; ma non incorrerà in passivi relativi a prestiti e garanzie che la Banca abbia contratto successivamente, nè parteciperà alle entrate o alle spese della Banca.

2. Quando uno Stato od un Territorio cessino di essere membri, la Banca predisporrà il riacquisto da parte sua delle azioni di detto membro come parte dei regolamenti dei conti con tale membro conformemente alle disposizioni dei paragrafi 3 e4 del presente Articolo. A questo scopo, il prezzo di riacquisto delle azioni sarà pari al valore indicato dai libri della Banca alla data della cessazione della partecipazione in qualità di membro.

3. Il rimborso delle azioni riacquistate dalla Banca ai sensi del presente Articolo sarà regolato dalle seguenti condizioni:

(a) Qualsiasi ammontare dovuto al membro in questione per le sue azioni sarà trattenuto fintanto che tale membro, la sua banca centrale o una qualsiasi sua suddivisione politica o agenzia rimangano passivi, in quanto prestatari o garanti, verso la Banca e tale ammontare può essere applicato, a facoltà della Banca, su uno qualsiasi di tali passivi quando questo giunga a scadenza. Nessun ammontare sarà trattenuto in acconto della sopravvenienza passiva del membro per richieste future sulle sue sottoscrizioni per azioni conformemente al paragrafo 6 dell'Articolo 7. In ogni caso, nessun ammontare dovuto al membro per le sue azioni sarà pagato prima di sei (6) mesi dalla data in cui la sua partecipazione in qualità di membro sia cessata.

(b) I pagamenti per le azioni potranno essere fatti di volta in volta alla consegna delle azioni da parte dell'ex membro in questione, nel limite in cui l'ammontare dovuto quale prezzo di riacquisto conformemente al paragrafo 2 del presente Articolo ecceda il valore globale dei passivi su prestiti e garanzie di cui al comma (a) del presente paragrafo, finché l'ex membro abbia ricevuto il prezzo di riacquisto totale.

(c) i pagamenti saranno effettuati in tali valute disponibili quali la Banca stabilirà prendendo in considerazione la propria situazione finanziaria.

(d) Se la Banca sosterrà perdite su qualsiasi garanzia o prestito che siano non erogati alla data di cessazione della partecipazione in qualità di membro e l'ammontare di tali perdite ecceda l'ammontare della riserva prevista contro le perdite a quella data, l'ex membro in questione rimborserà, su richiesta, l'ammontare del quale

il prezzo di riacquisto delle sue azioni sarebbe stato ridotto se le perdite fossero state prese in considerazione al tempo della determinazione del prezzo di riacquisto. Inoltre l'ex membro rimarrà soggetto a qualsiasi richiesta per sottoscrizioni non pagate conformemente al paragrafo 6 dell' Articolo 7 nella stessa misura in cui gli sarebbe stato richiesto di rispondere se si fosse verificata una decurtazione del capitale e fosse stata fatta la chiamata per lo stesso al tempo della determinazione del prezzo di riacquisto delle sue azioni.

4. Se la Banca cessa le proprie operazioni ai sensi dell'Articolo 44 entro sei (6) mesi dalla data in cui sia cessata la partecipazione di un qualsiasi membro, tutti i diritti del membro in questione saranno stabiliti ai sensi delle disposizioni degli Articoli 44 e 46. Tale membro verrà considerato come tuttora membro agli scopi di tali Articoli ma non avrà diritto di voto.

ARTICOLO 43
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE OPERAZIONI

Nel caso di una emergenza il Consiglio dei Direttori potrà sospendere temporaneamente le operazioni relative a nuovi prestiti e a nuove garanzie, in attesa di una occasione di un ulteriore esame ed azione da parte del Consiglio dei Governatori.

ARTICOLO 44
CESSAZIONE DELLE OPERAZIONI

1. La Banca potrà terminare le proprie operazioni con una risoluzione del Consiglio dei Governatori approvata con voto di non meno dei due terzi del numero totale dei Governatori rappresentanti non meno dei tre quarti del potere di voto complessivo dei membri.
2. Dopo tale cessazione la Banca terminerà immediatamente tutte le attività, salvo quelle inerenti all'ordinata attuazione, conservazione e preservazione dei suoi attivi ed alla estinzione delle proprie obbligazioni.

ARTICOLO 45
RESPONSABILITA' DEI MEMBRI E PAGAMENTO DEI DEBITI

1. Nell'eventualità della cessazione delle operazioni della Banca, la responsabilità di tutti i membri per sottoscrizioni al capitale sociale della Banca

il cui versamento non sia stato richiesto e riguardo alla svalutazione delle loro divise continuerà finchè tutti i debiti verso i creditori, inclusi tutti i debiti eventuali, saranno stati saldati.

2. Tutti i creditori che possano reclamare il pagamento di debiti diretti saranno pagati prima dagli attivi della Banca e poi dai pagamenti fatti alla Banca per sottoscrizioni non pagate o a chiamata. Prima di fare un qualsiasi pagamento a creditori che possano reclamare il pagamento di debiti diretti, il Consiglio dei Direttori adotterà le misure che a suo giudizio riterrà necessarie affinché venga assicurata una distribuzione pro rata tra i creditori per debiti diretti e i creditori per debiti eventuali.

ARTICOLO 46

DISTRIBUZIONE DEGLI ATTIVI

1. Nessuna distribuzione degli attivi sarà fatta ai membri in acconto delle loro sottoscrizioni al capitale sociale della Banca finchè tutti i debiti verso i creditori non siano stati saldati ovvero non siano stati presi i necessari provvedimenti a questo proposito. Inoltre tale distribuzione dovrà essere approvata dal Consiglio dei Governatori con voto di non meno dei terzi del numero complessivo dei Governatori rappresentanti non meno dei tre quarti del potere di voto complessivo dei membri.

2. Qualsiasi distribuzione degli attivi della Banca ai membri sarà in proporzione al capitale sociale in possesso di ciascun membro e sarà effettuata nei tempi e alle condizioni che la Banca stimerà giuste ed eque. Le quote di attivi distribuite non dovranno necessariamente essere uniformi quanto al genere di attivi. Nessun membro avrà diritto a ricevere la sua quota in tale distribuzione di attivi fintantoche esso non abbia saldato tutte le sue obbligazioni verso la Banca.

3. Prima che si effettui qualsiasi distribuzione di attivi il Consiglio dei Direttori valuterà gli attivi da distribuire alla data della distribuzione e quindi procederà alla stessa nel seguente modo:

(i) Verrà pagato ad ogni membro in obbligazioni sue o delle sue agenzie ufficiali o di enti legale all'interno dei suoi territori, per quanto disponibili per la distribuzione, un ammontare equivalente in valore alla sua quota proporzionata all'ammontare complessivo che deve essere distribuito.

ii) qualsiasi saldo dovuto al membro dopo il pagamento effettuato ai sensi del (i) di cui sopra sarà pagato nella sua valuta, per quanto essa sia in possesso della Banca, fino ad un ammontare equivalente in valore a tale saldo.

(iii) Qualsiasi saldo dovuto al membro dopo che sia stato effettuato il pagamento ai sensi dei (i) e (ii) di cui sopra sarà pagato in oro o altra valuta che il membro accetti, per quanto essi siano in possesso della Banca, fino ad un ammontare equivalente in valore a tale saldo.

(iv) Qualsiasi restante saldo dovuto al membro dopo che sia stato effettuato il pagamento ai sensi dei (i) (ii) e (iii) di cui sopra sarà soddisfatto dai rimanenti attivi in possesso della Banca.

4. Qualsiasi membro che riceva attivi distribuiti ai sensi del presente Articolo godrà degli stessi diritti relativi a tali attivi di cui la Banca godeva prima della loro distribuzione.

CAPITOLO VIII
STATO GIURIDICO IMMUNITA', ESENZIONI E PRIVILEGI

ARTICOLO 47
SCOPI DEL CAPITOLO

Per mettere in grado efficacemente la Banca di adempiere ai propri scopi e di attuare le funzioni a lei affidate, verranno accordati alla Banca nel territorio di ciascun membro lo Stato giuridico, le immunità, le esenzioni ed i privilegi esposti nel presente Capitolo.

ARTICOLO 48
STATO GIURIDICO

1. La Banca possiederà piena personalità giuridica e, in particolare, piena capacità :

(a) di concludere contratti;

(b) di acquistare e di disporre di proprietà immobili e mobili;

(c) di intentare procedimenti legali.

2. La Banca potrà fare accordi con Stati Membri, non Membri, ed altre organizzazioni internazionali.

ARTICOLO 49

AZIONI LEGALI

1. La Banca godrà delle immunità da ogni forma di azione legale, fatti salvi i casi derivanti da o connessi con l'esercizio dei suoi poteri di prendere denaro in prestito, di garantire obbligazioni, o di comprare e vendere o di sottoscrivere la vendita di titoli, nei quali casi azioni legali potranno essere intraprese contro la Banca in un tribunale competente per giurisdizione nel territorio di un membro nel quale la Banca abbia la sua sede principale o una filiale, o nel territorio di uno Stato membro o non membro nel quale essa abbia nominato un agente allo scopo di accettare notifiche relative ad azioni giudiziarie o abbia emesso o garantito titoli.

2. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, nessuna azione verrà intrapresa contro la Banca da alcun membro, o da alcuna agenzia di un membro, o da alcun ente o persona che direttamente o indirettamente agiscano per un membro o vantino rivendicazioni per esso. faranno ricorso alle procedure speciali per appianare le controversie tra la Banca ed i suoi membri, come disposto nel presente Accordo nelle norme e nei regolamenti della Banca, o in contratti stipulati con la stessa.

3. La Banca inoltre disporrà modi appropriati di appianare controversie nei casi previsti nel paragrafo 2 del presente Articolo e soggetti all'immunità della Banca in virtù del paragrafo 1 di detto Articolo.

4. La Banca e la sua proprietà ed i suoi attivi, ovunque aventi sede e da chiunque tenuti, saranno immuni da ogni forma di confisca, sequestro o azione forzata prima che venga pronunciata la sentenza definitiva contro la Banca.

ARTICOLO 50

IMMUNITA' DEGLI ATTIVI

Proprietà ed attivi della Banca, ovunque aventi sede e da chiunque te-

nuti, saranno immuni da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione o da qualsiasi altra forma di appropriazione o preclusione da parte del potere esecutivo o legislativo

ARTICOLO 51

IMMUNITA' DEGLI ARCHIVI

Gli archivi della Banca e, in generale, tutti i documenti ad essa appartenenti o da essa saranno tenuti saranno inviolabili ovunque si trovino.

ARTICOLO 52

LIBERTA' DEGLI ATTIVI DA RESTRIZIONI

Nella misura necessaria per attuare efficacemente gli scopi e le funzioni della Banca e fatte salve le disposizioni del presente Accordo, la Banca

(a) potrà possedere attivi di ogni tipo ed amministrare conti in qualsiasi valuta;

(b) sarà libera di trasferire i propri attivi da un paese ad un altro o all'interno di qualsiasi paese e di convertire qualsiasi valuta in suo possesso in qualsiasi altra valuta,

senza che venga ristretta da controlli finanziari, regolamentazioni o moratoria di qualsiasi tipo.

ARTICOLO 53

PRIVILEGI PER LE COMUNICAZIONI

Alle comunizioni ufficiali della Banca sarà accordato da ciascun membro un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle comunicazioni ufficiali di qualsiasi altro membro.

ARTICOLO 54

IMMUNITA' E PRIVILEGI DEL PERSONALE DELLA BANCA

Tutti i Governatori, i Direttori, i supplenti, i funzionari e gli impiegati della Banca e gli esperti che stiano svolgendo missioni per la stessa:

(a) saranno immuni da azioni legali relative ad azioni da loro eseguite nell'esercizio delle loro funzioni;

(b) Ove essi non siano cittadini locali o connazionali, saranno a loro accordate immunità da restrizioni per l'immigrazione, da obblighi relativi alla registrazione degli stranieri e da obblighi di servizio militare e facilitazioni relative alle norme di cambio, non meno favorevoli di quelle accordate dal membro in questione ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado equivalente di qualsiasi altro membro;

(c) godranno di facilitazioni di rimpatrio in tempo di crisi internazionale non meno favorevoli di quelle accordate dal membro in questione ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado equivalente di qualsiasi altro membro.

ARTICOLO 55

ESENZIONI FISCALI

1. La Banca, i suoi attivi, proprietà, entrate e le sue operazioni e transazioni saranno esenti da tutte le imposte dirette e da tutti i dazi doganali su beni importati per uso ufficiale .

2. Ferme restando le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, la Banca non reclamerà esenzioni fiscali che non siano superiori alle spese per servizi di pubblica utilità.

3. La Banca normalmente non reclamerà esenzione da imposte di consumo, e da tasse sulla vendita di proprietà mobile o immobile, che facciano parte del prezzo da pagare. Nondimeno quando la Banca stia effettuando acquisti importanti per uso ufficiale di proprietà sulla quale tali imposte e tasse siano state addebitate o siano addebitabili, i membri , ogni qualvolta sia possibile, prenderanno le misure amministrative appropriate acciocchè vi sia esenzione o restituzione di tali imposte e tasse.

4. Gli articoli importati in esenzione di dazio doganale ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, o per i quali sia stata attuata una esenzione dalla tassazione o una restituzione dell'imposta o della tassa ai sensi del paragrafo 3, non saranno venduti nel territorio del membro che abbia accordato l'esenzione, lo sgravio fiscale o la restituzione eccetto alle condizioni concordate con detto membro.

5. Nessuna tassa verrà imposta su, o in relazione a, stipendi e retribuzioni pagati dalla Banca a direttori, sostituti, funzionari o impiegati della

Banca, inclusi gli esperti che svolgano missioni per la Banca, i membri tuttavia si riserveranno il diritto di tassare i propri cittadini o connazionali o persone che risiedano permanentemente nei territori di detti membri.

6. Nessuna tassa di alcun tipo verrà imposta su alcuna obbligazione o alcun titolo emessi dalla Banca, inclusi qualsiasi dividendo o interesse derivante, da chiunque tenuti:

(a) che discrimini contro tale obbligazione o titolo unicamente perchè sono stati emessi dalla Banca; o

(b) se l'unica base giurisdizionale per tale tassazione sia il luogo in cui, o la valuta nella quale, essi sono stati emessi, resi pagabili o pagati, o la sede di qualsiasi ufficio o luogo di affari mantenuto dalla Banca.

7. Nessuna tassa di alcun tipo sarà imposta su alcuna obbligazione o alcun titolo garantiti dalla Banca, inclusi qualsiasi dividendo o interesse su di esso, da chiunque tenuti:

(a) che discrimini contro tale obbligazione o tale titolo unicamente perchè è garantito dalla Banca; o

(b) se l'unica base giurisdizionale per tale tassazione sia la sede di un qualsiasi ufficio o luogo di affari mantenuto dalla Banca.

ARTICOLO 56

ADEMPIMENTI

Ogni membro informerà prontamente la Banca dell'azione che ha intrapreso per rendere effettive nel proprio territorio le disposizioni del presente Capitolo.

ARTICOLO 57

RINUNZIA ALLE IMMUNITA', ESENZIONI E PRIVILEGI

Le immunità, le esenzioni ed i privilegi previsti nel presente Capitolo sono accordati nell'interesse della Banca. Il Consiglio dei Direttori potrà rinunziare, nella misura e alle condizioni che potrà stabilire, alle immunità, alle esenzioni ed ai privilegi previsti nel presente Capitolo quando tale azione sarebbe, nella sua opinione, appropriata per i migliori interessi della Banca. Il Presidente avrà il diritto ed il dovere di rinunziare all'immunità, all'esenzione o al privilegio relativi a qualsiasi funzionario od impiegato della Banca o a qualsiasi esperto che svolga una missione per la Banca quando, nella sua opinione, l'immunità, l'esenzione o il pri-

vilegio impediscano il corso della giustizia e quando ad essi si possa rinunziare senza pregiudizio per gli interessi della Banca. In simili circostanze ed alle stesse condizioni, il Consiglio dei Direttori avrà il diritto ed il dovere di rinunziare a qualsiasi immunità, esenzione o privilegio relativi al Presidente o al Vice Presidente.

CAPITOLO IX
EMENDAMENTI, INTERPRETAZIONE, ARBITRATO

ARTICOLO 58
EMENDAMENTI

1. Il presente Accordo potrà essere emendato solo con una Risoluzione del Consiglio dei Governatori adottata con voto di non meno dei due terzi del numero complessivo dei Governatori rappresentanti non meno dei tre quarti del potere di voto complessivo dei membri.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, l'accordo unanime del Consiglio dei Governatori sarà richiesto per l'adozione di qualsiasi emendamento che modifichi:
   (a) il diritto a ritirarsi dalla Banca;
   (b) i limiti sulla responsabilità previsti ai paragrafi 7 e 8 dell'Articolo 6;
   (c) i diritti propri delle sottoscrizioni del capitale sociale di cui al paragrafo 3 dell'Articolo 6.

3. Qualsiasi proposta di emendamento del presente Accordo, presentata da un membro o dal Consiglio dei Direttori, sarà comunicata al Presidente del Consiglio dei Governatori, che comunicherà la proposta a ciascun membro e quindi la sottoporrà al Consiglio dei Governatori. Quando un emendamento sia stato adottato, la Banca lo attesterà con una comunicazione formale indirizzata a tutti i membri. Gli emendamenti entreranno in vigore per tutti i membri tre (3) mesi dopo la data della comunicazione formale, a meno che il Consiglio dei Governatori non specifichi un periodo differente nella comunicazione stessa.

4. Le precedenti disposizioni del presente Articolo saranno soggette alle condizioni del Protocollo allegato, che avrà effetto solo per gli scopi e durante la riunione in esso specificati.

ARTICOLO 59
INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE

1. Qualsiasi questione di interpretazione o applicazione delle disposizioni del presente Accordo non altrimenti espressamente prevista sarà sottoposta al Consiglio dei Direttori per la deliberazione. Un membro che sia particolarmente interessato dalla questione in esame avrà il diritto di presentare istanza diretta al Consiglio dei Direttori alla riunione del Consiglio in cui la questione viene esaminata. Tale diritto sarà regolato dal Consiglio dei Governatori.

2. In qualsiasi caso in cui il Consiglio dei Direttori abbia emesso una deliberazione ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, qualsiasi membro potrà richiedere che la questione venga riferita al Consiglio dei Governatori, la cui deliberazione sarà inappellabile. In pendenza della deliberazione del Consiglio dei Governatori la Banca potrà, se lo ritiene necessario, agire sulla base della deliberazione del Consiglio dei Direttori.

ARTICOLO 60
ARBITRATO

Se dovesse insorgere una controversia tra la Banca ed uno Stato o un Territorio che cessi di essere membro, o tra la Banca od un qualsiasi membro dopo l'adozione di una Risoluzione per far cessare le operazioni della Banca, tale controversia sarà sottoposta all'arbitrato di un tribunale composto da tre arbitri. Ciascuna delle parti nominerà un arbitro, ed i due arbitri, così nominati, nomineranno il terzo, che sarà il Presidente. Se entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato una delle due parti non avrà nominato un arbitrato, o se entro quindici giorni dalla data della nomina dei due arbitri il terzo arbitro non sia stato nominato, una qualunque delle due parti potrà chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, o ad altra autorità che potrà essere prescritta con regolamenti adottati dal Consiglio dei Governatori, di nominare un arbitro. La procedura dell'arbitrato sarà regolata dagli arbitri. Al terzo arbitro, comunque, sarà dato il potere di appianare tutte le questioni di procedura

in qualunque caso di disaccordo a tale proposito. Un voto di maggioranza degli arbitri sarà sufficiente al raggiungimento della deliberazione che sarà inoppugnabile e vincolerà le parti.

ARTICOLO 61

PRESUNZIONE DI APPROVAZIONE

Ogni qualvolta sia richiesta l'approvazione di un qualsiasi membro prima che un atto possa essere eseguito dalla Banca, si presumerà che l'approvazione sia stata data a meno che il membro presenti un'obiezione entro un periodo ragionevole di tempo che la Banca fisserà nel notificare al membro l'atto proposto.

CAPITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 62

FIRMA E DEPOSITO

1. Il presente Accordo sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite(qui di seguito citato come il "Depositario") e rimarrà aperto alla firma dei Governi elencati nell'allegato A al presente Accordo fino al 14 novembre 1969.

2. Nel caso di Territori nella regione che non siano totalmente responsabili per la gestione delle loro relazioni internazionali ed ove il Governo dello Stato responsabile per la gestione delle relazioni internazionali del Territorio non firmi, ratifichi, o aderisca al presente Accordo in suo favore, detto Territorio presenterà al momento di firmare o di aderire al presente Accordo, ai sensi dell'Articolo 63, uno strumento emesso dal Governo dello Stato responsabile per la gestione delle relazioni internazionali di detto Territorio in cui si confermi che quest'ultimo ha l'autorità di concludere il presente Accordo e di assumere diritti ed obbligazioni da questo derivanti.

3. Il Depositario trasmetterà copie autenticate del presente Accordo a tutti i firmatari ed altri Stati e Territori che diverranno membri della Banca.

ARTICOLO 63

RATIFICAZIONE, ACCETTAZIONE, ADESIONE ED ACQUISIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI MEMBRO

1. (a) Il presente Accordo sarà soggetto a ratificazione o accettazione

dei firmatari. Gli strumenti di ratificazione o accettazione saranno depositati presso il Depositario dai firmatari entro il 30 aprile 1970. Il Depositario notificherà gli altri firmatari di ciascun deposito e sulla sua data.

(b) Un firmatario il cui strumento di ratificazione o accettazione venga depositato prima della, o alla, data in cui il presente Accordo entra in vigore, diverrà membro della Banca in tale data, ed un firmatario il cui strumento di ratificazione o accettazione venga depositato dopo tale data, ma entro il 30 aprile 1970, diverrà membro alla data in cui il suo strumento di ratificazione o accettazione viene depositato.

2. Dopo la data del 30 aprile 1970 uno Stato o un Territorio potrà divenire membro della Banca aderendo al presente Accordo alle condizioni che il Consiglio dei Governatori stabilirà in conformità con il paragrafo 3 dell'Articolo 3. Tale Stato o Territorio depositerà prima della, o ad una data decisa dal Consiglio, uno strumento di adesione presso il Depositario che notificherà tale deposito e la sua data alla Banca ed alle parti del presente Accordo. A deposito avvenuto, lo Stato o il Territorio diverrà membro della Banca alla data stabilita in conformità con detto paragrafo.

3. Nel depositare il proprio strumento di ratificazione o accettazione , un membro potrà dichiarare che nel proprio territorio l'immunità accordata dal paragrafo 1 dell'Articolo 49 e dal comma (a) dell'Articolo 54 non sarà applicabile ad una causa civile derivante da un incidente causato da un veicolo a motore appartenente alla Banca o agente per suo conto o da un' infrazione al traffico commessa dal guidatore di tale veicolo.

Il membro potrà inoltre dichiarare che il privilegio accordato dall'Articolo 53 sarà ristretto nel proprio Territorio al trattamento non meno favorevole di quello che il membro accorda a istituti finanziari internazionali di cui faccia parte e che l'esenzione di cui al paragrafo 6 (b) dell'Articolo 55 non verrà estesa ad alcun titolo al portatore emesso dalla Banca nel suo territorio o emesso altrove dalla Banca e trasferito nel suo Territorio.

ARTICOLO 64

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entrerà in vigore al deposito degli strumenti di ratificazione o accettazione da parte di otto (8) firmatari, incluso almeno uno Stato non regionale, le cui sottoscrizioni iniziali, come espsosto nell'allegato A al presente Accordo, comprendano nel loro insieme non meno del sessanta (60) per cento del capitale sociale autorizzato della Banca, fermo restando che il I dicembre 1969 costituirà la data più prossima alla quale il presente Accordo potrà entrare in vigore.

ARTICOLO 65

RIUNIONE INAUGURALE

Non appena il presente Accordo entrerà in vigore, ciascun membro nominerà un governatore, ed il Segretario Generale del Segretariato Regionale Caraibico del Commowealth convocherà la riunione inaugurale dei Governatori.

A TESTIMONIANZA, i sottoscritti plenipotenziari essendo a ciò debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A Kingston, Giamaica, oggi 18 ottobre millenovecentosessantanove

ALLEGATO A

Stati e Territori che potranno divenire membri in conformità al paragrafo 2 dell'Articolo 3, e loro sottoscrizioni iniziali al Capitale Sociale Autorizzato.(1)

(ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1)

CATEGORIA A
Stati e Territori Regionali

		N.di Azioni
1.	Giamaica	2.240
2.	Trinidad e Tobago	1.540
3.	Bahamas	660
4.	Guyana	480
5.	Barbados	280
6.	Antigua	100
7.	Honduras britannico	100
8.	Dominica	100
9.	Grenada	100
10.	St.Kitts-Nevis-Anguilla	100
11.	St. Lucia	100
12.	St. Vincent	100
13.	Montserrat	25
14.	Isole Vergini Britanniche	25
15.	Isole Caymán	25
16.	Isole Turks e Caicos	25
	Totale	6.000

CATEGORIA B
Stati non Regionali

		N. di Azioni
1.	Canada	2.000
2.	Regno Unito	2.000
	Totale	4.000
	Totale complessivo	10.000

1 Vedi Appendice per l'attuale situazione delle azioni

APPENDICE ALL'ALLEGATO A - CAPITALE AUTORIZZATO

DELLA BANCA (1)

Stati e Territori	Azioni da pagare effettivamente	Azioni a chiamata	N. Totale delle Azioni
CATEGORIA A			
Regionale			
1. Giamaica	1.833	6.349	8.232
2. Trinidad e Tobago	1.833	6.349	8.232
3. Bahama	554	1.873	2.427
4. Guyana	405	1.368	1.773
5. Barbados	353	1.191	1.544
6. Antigua e Barbuda	83	283	366
7. Belize	83	283	366
8. Dominica	83	283	366
9. Grenada	83	283	366
10. St. Kitts e Nevis	83	283	366
11. St. Lucia	83	283	366
12. St. Vincent e le Grenadine	83	283	366
13. Montserrat	20,5	69,5	90
14. Isole Vergini Britanniche	20,5	69,5	90
15. Isole Cayman	20,5	69,5	90
16. Isole Turks e Caicos	20,5	69,5	90
CATEGORIA B			
Non-Regionale			
1. Canada	1.585	5.355	6.940
2. Regno Unito	1.585	5.355	6.940
NON inclusi nell'ALLEGATO A			
Regionali			
1. Colombia (2)	475	1.605	2.080
2. Messico (3)	475	1.605	2.080
3. Venezuela (4)	475	1.605	2.080
4. Anguilla (5)	20,5	69,5	90
Non-Regionali			
1. Francia	950	3.210	4.160
	11.306,5	33.193,5	49.500

1. Alla data dell'11 Maggio, 1984
2. Divenuta membro il 22 Novembre 1974
3. Divenuto membro il 7 Maggio 1982
4. Divenuto membro il 25 Aprile 1973
5. Divenuto membro il 4 Maggio 1982
6. Divenuta membro l'11 Maggio 1984

ALLEGATO B

SCELTA DEI DIRETTORI

PARTE I - Principî per la Scelta dei Direttori Rappresentanti Membri Regionali

Dei cinque (5) direttori che dovranno essere scelti ai sensi del paragrafo 1(a)(i) dell'Articolo 29:

(a) un (1) direttore verrà scelto da ciascuno dei governatori rappresentanti i due (2) membri regionali che abbiano il maggior numero di azioni del capitale sociale della Banca;

(b) tre (3) verranno scelti dai governatori rappresentanti gli atri membri regionali.

PARTE II - Scelta dei Direttori in Attesa dell'Adozione delle Norme di Procedura.

1. Membri Regionali:

(a) un (1) direttore verrà scelto dal governatore rappresentante la Giamaica;

(b) un (1) direttore verrà scelto dal governatore rappresentante Trinidad e Tobago;

(c) un (1) direttore verrà scelto unitamente dai governatori rappresentanti la Guyana e le Barbados;

(d) un (1) direttore verrà scelto unitamente dai governatori rappresentanti le Bahama e l'Honduras Britannico;

(e) un (1) direttore verrà scelto unitamente dai governatori rappresentanti

Antigua
Le Isole Vergini Britanniche
Le Isole Cayman
Dominica
Grenada
Montserrat
St. Kitts-Nevis-Anguilla
St. Lucia
St. Vincent
Le Isole Turks e Caicos

2. Membri non-Regionali:

(a) un (1) direttore verrà scelto dal governatore rappresentante il Canada; e

(b) un (1) direttore verrà scelto dal governatore rappresentante il Regno Unito

APPENDICE ALL'ALLEGATO B

NORME DI PROCEDURA PER L'ELEZIONE DEI DIRETTORI (1)

PARTE I

ELEZIONE DEI DIRETTORI DA PARTE DEI GOVERNATORI RAPPRESENTANTI I MEMBRI REGIONALI

1. I Governatori che rappresentino i due membri regionali aventi il maggior numero di azioni del capitale sociale della Banca avranno diritto a eleggere un direttore.

2. Nel caso di altri direttori regionali, ciascun governatore o gruppo di governatori che rappresenti un membro o gruppo di membri regionali, a seconda del caso, avente, in conformità al paragrafo 1 dell'Articolo 32, non meno di settecentocinquanta (750) voti (2) avrà diritto a eleggere un direttore.

PARTE II

ELEZIONE DEI DIRETTORI DA PARTE DEI GOVERNATORI RAPPRESENTANTI I MEMBRI NON-REGIONALI

1. Il numero minimo di voti che darà diritto al governatore che rappresenta un membro non-regionale di eleggere un direttore è di settecentocinquanta (750). (2)

2. Fatta salva la norma immediatamente precedente -

(a) un (1) direttore verrà eletto dal governatore che rappresenta il Canada; e

(b) un (1) direttore verrà eletto dal governatore che rappresenta il Regno Unito.

---

(1) Adottate dal Consiglio dei Governatori in data 21 Aprile 1972.

(2) In data 12 Maggio 1976 il Consiglio dei Governatori ha aumentato a milleduecentosettanta (1.270) il numero minimo dei voti che danno diritto a un governatore o a un gruppo di governatori di eleggere un direttore.

PROTOCOLLO per stabilire la Procedura per l'Emendamento all'Articolo 36 dell'Accordo Istitutivo della Banca di Sviluppo dei Caraibi alla Riunione Inaugurale del Consiglio dei Governatori.

Gli Stati ed i Territori parti dell'Accordo istitutivo della Banca di Sviluppo dei Caraibi (qui di seguito citato come "l'Accordo") con il presente atto convengono che, pur ferme restando le disposizioni dell'Articolo 58 dell'Accordo, il paragrafo 1 dell'Articolo 36 dell'Accordo potrà essere emendato alla Riunione Inaugurale del Consiglio dei Governatori della Banca di Sviluppo dei Caraibi con una risoluzione (su una mozione che non sarà soggetta ad emendamento e presentata dal Governatore per la Giamaica) approvata con voto di maggioranza semplice dei governatori presenti e su ciò votanti che rappresentino più della metà del potere di voto dei governatori presenti e su ciò votanti.(1)

---

1. Il Paragrafo 1 dell'Articolo 36 dell'Accordo non è stato emendato.

ALLEGATO C

1. In data 21 Aprile 1972, il Consiglio dei Governatori ha aumentato il capitale sociale autorizzato della Banca a cento milioni di dollari ($100.000.000). In data 2 Maggio 1974, il capitale sociale autorizzato è stato aumentato a centonovantadue milioni di dollari ($192.000.000). In data 25 Aprile 1979 a duecentotrentatre milioni quattrocentoquarantacinquemila dollari ($233.445.000) ed in data 11 Maggio 1983 a duecentoquarantasette milioni cinquecentomila dollari ($247.500.000).

2. In data 21 Aprile 1972 il Consiglio dei Governatori ha aumentato il numero delle azioni nel capitale sociale autorizzato a ventimila (20.000). In data 2 Maggio 1974 il numero è stato aumentato a trentottomilaquattrocento (38.400). In data 25 Aprile 1979, a quarantaseimilaseicentottantanove (46.689) ed in data 11 Maggio 1983 a quarantanovemilacinquecento (49.500).

3. In data 21 Aprile 1972 il Consiglio dei Governatori ha aumentato le azioni del capitale autorizzato da pagare effettivamente ad un ammontare avente un valore nominale complessivo equivalente a cinquanta milioni di dollari ($50.000.000), ed in data 25 Aprile 1979 ad un ammontare avente un valore nominale complessivo equivalente a sessantasei milioni cinquecentosessantacinquemila dollari ($66.565.000). In data 11 Maggio 1983 il Consiglio dei Governatori ha ridotto le azioni del capitale autorizzato da pagare effettivamente ad un ammontare avente un valore nominale complessivo equivalente a cinquantasei milioni cinquecentotrentaduemilacinquecento dollari ($56.532.500), convertendo azioni da pagare effettivamente e non distribuite, di un ammontare avente un valore nominale complessivo equivalente a dieci milioni trentaduemilacinquecento dollari ($10.032.500), facenti parte dell'aumento del capitale autorizzato in data 21 Aprile 1972, in azioni a chiamata dello stesso valore.

4. In data 21 Aprile 1972 il Consiglio dei Governatori ha aumentato le azioni a chiamata autorizzate ad un ammontare avente un valore nominale complessivo equivalente a cinquanta milioni di dollari ($50.000.000). In data 2 Maggio 1974 le azioni a chiamata autorizzate sono state aumentate ad un ammontare avente un valore nominale complessivo equivalente a centoquarantadue milioni di dollari ($142.000.000), ed in data 25 Aprile 1979 ad un ammontare avente un valore nominale complessivo equivalente a centosessantasei milioni ottocentottantamila dollari ($166.880.000). In data 11 Maggio 1983 il Consiglio dei Governatori ha aumentato le azioni a chiamata autorizzate ad un ammontare avente un valore nominale complessivo equivalente a

dollari
centonovanta milioni novecentosessantasettemilacinquecento ($190.967.500),

di cui dieci milioni trentaduemilacinquecento dollari ($10.032.500) rap-
pagare effettivamente
presentano le azioni a chiamata convertite dalle azioni da / interes
autorizzato da pagare effettivamente
sate dalla riduzione delle azioni del capitale /e di cui al paragrafo

3 sopra.

RISOLUZIONE N. 3/85

AMMISSIONE DELL'ITALIA ALLA PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI MEMBRO DELLA BANCA DI SVILUPPO DEI CARAIBI

POICHE' il Governo Italiano ha fatto domanda per essere ammesso in qualità di membro della Banca in conformità Al paragrafo 3 dell'Articolo 3 dell'Accordo.

POICHE' l'Italia è uno Stato non-regionale membro delle Nazioni Unite ed è eleggibile alla partecipazione in conformità alle disposizioni dell'Articolo 3 dell'Accordo.

ORA, QUINDI, il Consiglio dei Governatori

DELIBERA:

Che l'Italia sia ammessa in qualità di membro della Banca come stato non-regionale alle seguenti norme e condizioni:-

1. Definizioni

 (a) "Accordo" sta ad indicare l'Accordo istitutivo della Banca.

 (b) "Banca" sta ad indicare la Banca di Sviluppo dei Caraibi.

 (c) "Dollari" o "$" sta ad indicare dollari degli Stati Uniti del peso e del titolo in vigore al I Settembre 1969.

 (d) "Membro" sta ad indicare un membro della Banca.

 (e) "Sottoscrizione" sta ad indicare il capitale sociale della Banca sottoscritto da un membro.

2. Sottoscrizione

L'Italia sottoscriverà 4.160 azioni del capitale sociale della Banca al prezzo di $7.500 per azione di cui 950 saranno azioni da pagare effettivamente e 3210 saranno azioni a chiamata.

3. Pagamento della Quota della Sottoscrizione da pagare effettivamente

(a) Il pagamento dell'ammontare sottoscritto dall'Italia al capitale sociale da pagare effettivamente sarà effettuato in sei rate. La prima rata sarà pari al 20 per cento dell'ammontare e ciascuna delle restanti cinque rate sarà pari al 16 percento.

(b) Di ogni rata di cui al precedente paragrafo (a), pagherà -

(i) il cinquanta (50) per cento nel modo richiesto per una sottoscrizione iniziale ai sensi del paragrafo 2(a) dell'Articolo 7 dell'Accordo; e

(ii) il cinquanta (50) per cento nel modo richiesto per una sottoscrizione iniziale ai sensi del paragrafo 2(b) dell'Articolo 7 dell'Accordo, fatte salve le disposizioni del paragrafo 5 dell'Articolo 7 dell'Accordo.

(c) L'Italia pagherà la prima rata alla Banca prima della, o alla data in cui l'Italia diviene membro e le restanti cinque rate in ciascun anno successivo, non più tardi dell'anniversario della data in cui la prima rata sia divenuta pagabile.

(d) Le disposizioni dell'Articolo 24 dell'Accordo si applicheranno, così come sono applicabili ad una sottoscrizione iniziale pagabile in conformità ai paragrafi 2(a) e 2(b) dell'Articolo 7 dell'Accordo, alla valuta dell'Italia in possesso della Banca o successivamente ricevuta da essa ai sensi del paragrafo (b) di cui sopra (sia o non sia tale valuta tenuta sotto forma di pagherò o altre obbligazioni) composte di valuta dell'Italia originariamente pagata alla Banca ai sensi del suddetto paragrafo (b), o ottenuta quale restituzione di capitale da valuta dell'Italia originariamente pagata alla Banca ai sensi del suddetto paragrafo (b).

4. Contribuzione alle Risorse del Fondo Speciale della Banca

Nel divenire Membro l'Italia effettuerà un'adeguata contribuzione al Fondo Speciale per lo Sviluppo della Banca. L'ammontare di tale contribuzione dovrà essere concordato fra l'Italia e la Banca.

5. Condizioni precedenti l'Ammissione in Qualità di Membro

Prima di divenire Membro -

(i) I Membri Caraibici del Commonwealth avranno sottoscritto a non meno di ventottomilasettecentotrentasei (28.736) azioni del capitale sociale autorizzato della Banca; e

(ii) L'Italia depositerà presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite uno strumento in cui si dichiari che il Governo Italiano in conformità con le proprie leggi, ha accettato l'Accordo e tutti i termini e le condizioni contenuti nella presente Risoluzione e che ha preso tutte le misure necessarie a metterla in grado di adempiere a tutte le obbligazioni previste dall'Accordo e dalla presente Risoluzione e fornirà alla Banca quelle informazioni relative a tale azione che la Banca potrà richiedere.

6. __Data Effettiva della Partecipazione in Qualità di Membro__

L'Italia diverrà Membro, subordinatamente ai termini e alle condizioni esposti nella presente Risoluzione, a partire dalla data in cui la Banca stabilirà che sono stati soddisfatti i requisiti della Sezione 5 della presente Risoluzione e che il Governo Italiano ha pagato la prima rata della sottoscrizione dell'Italia in conformità alla Sezione 3 della presente Deliberazione.

7. __Scelta di un Direttore__

Il Governatore che rappresenterà l'Italia potrà eleggere un membro del Consiglio dei Direttori.

Adottata 15. 5. 1985

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 441):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI), il 18 settembre 1987.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 novembre 1987, con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 21 gennaio 1988.

Relazione scritta annunciata il 26 gennaio 1988 (atto n. 441/*A*), relatore sen. GEROSA.

Esaminato in aula e approvato il 26 gennaio 1988.

Camera dei deputati: (atto n. 2256).

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 febbraio 1988, con parere delle commissioni I, II, V, VI e IX.

Esaminato dalla III commissione il 27 aprile 1988.

Esaminato in aula il 10 maggio 1988 e approvato l'11 maggio 1988.

88G0237

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9652162) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.